

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	16
GIUSTIZIA (II) .....	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	24
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	30
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	39
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	45
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	48
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	53
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	56
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	57

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 7) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	15

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 13.15.**

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 7).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 luglio 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimersi sulla richiesta della pubblica accusa, accolta dal Giudice per le indagini preliminari di Messina, di utilizzare nel processo 193 conversazioni (peraltro la procura ne indica una in più, individuata con il numero 1140), avvenute tra il 25 ottobre 2011 ed il 28 giugno 2013, relative a comunicazioni di Genovese, su utenze di terzi.

Il deputato Genovese ha trasmesso alla Giunta una memoria con cui invita a rigettare la richiesta di autorizzazione al-

l'utilizzo delle sue conversazioni, di cui ritiene opportuno preliminarmente dare conto.

In analogia a quanto già affermato nelle memorie difensive prodotte nel diverso procedimento riferito alla richiesta di arresto, il deputato Genovese sostiene anche in questo caso che il sostrato indiziario che sorreggeva la richiesta di custodia cautelare derivava, in via pressoché esclusiva, dall'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, la cui modalità di esecuzione, era chiaramente rivelatrice di *fumus persecutionis* nei suoi confronti.

In particolare, il deputato ha evidenziato l'illegittima captazione delle sue conversazioni, nonché la loro inutilizzabilità processuale in quanto eseguite dopo la scadenza dei termini delle indagini, e comunque disposte in un diverso procedimento, circostanza che ne inibisce l'uso nell'attuale giudizio ai sensi dell'articolo 270 del codice di rito.

Non ritiene necessario soffermarsi su questo secondo aspetto, che ha un'evidente rilevanza prettamente processuale, mentre – in quanto attinente ai profili di stretta competenza della Giunta – rappresenta come l'onorevole Genovese abbia eviden-

ziato che l'attività di captazione ha fatto da supporto ad una inchiesta che lo vedeva come principale obiettivo di indagine, in quanto – secondo quanto esplicitamente sostenuto dall'accusa – egli era capo e promotore di un'associazione a delinquere.

Ne costituisce prova – a suo giudizio – la stessa affermazione contenuta nella richiesta di proroga delle intercettazioni formulata dalla Procura di Patti il 17 gennaio 2012 (nella memoria erroneamente datata 12 gennaio 2012), secondo cui «*emerge comunque chiaramente che l'intero gruppo è al servizio dell'on. Genovese, per cui gestisce l'iter di approvazione dei progetti e da cui si reca frequentemente*».

Che le indagini fossero direttamente a lui riferibili troverebbe ulteriore conferma esplicita in alcuni passaggi delle informative di Polizia giudiziaria del novembre 2013. Nell'informativa dell'11 novembre 2013 si legge infatti: «*(...) la presente informativa è volta a evidenziare attraverso i risultati delle indagini il complesso sistema di illecita gestione di enti di formazione riconducibili in via diretta e indiretta all'on. Francantonio Genovese*». Con parole simili si esprime l'informativa del 22 novembre 2013: «*Il presente lavoro intende palesare la struttura, le articolazioni, gli uomini chiave del sistema della formazione riferibile all'on. Francantonio Genovese*».

Il deputato interessato ravvisa dunque la violazione della prerogativa costituzionale, dal momento che la Procura di Patti e, successivamente, quella di Messina, hanno richiesto di procedere alle intercettazioni di utenze della sua cerchia di familiari, collaboratori e amici nella piena consapevolezza che il parlamentare fosse un loro interlocutore tutt'altro che infrequente.

Ulteriore censura è rappresentata dal deputato interessato in relazione alla circostanza che, nella richiesta di proroga delle attività di controllo delle utenze, formulata dalla Procura di Patti il 13 agosto 2012, si ometteva addirittura di rappresentare al giudice competente che egli stesso era da tempo iscritto nel regi-

stro degli indagati. E, dal canto suo, l'Autorità giudiziaria di Messina ha autorizzato, nell'agosto del 2013, il controllo sulle utenze del signor La Macchia, nonostante agli atti vi fossero già numerose loro interlocuzioni, fin dagli ultimi mesi del 2011.

Infine, secondo l'onorevole Genovese – ma tale circostanza è smentita in modo perentorio nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ed effettivamente non risulta agli atti – sarebbe stata controllata anche un'utenza (intestata ad una società) di cui aveva uso esclusivo.

Ritiene che la deliberazione della Giunta sul caso di specie possa essere rigorosamente indirizzata e definita dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

In primo luogo, occorre avere presente che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nell'imporre la previa autorizzazione parlamentare per sottoporre i membri delle Camere ad intercettazioni, sancisce una garanzia a tutela della funzione parlamentare.

Destinatari della prerogativa costituzionale non sono i parlamentari *uti singuli* ma l'Istituzione nel suo complesso. Il bene protetto dalla Costituzione si identifica infatti nell'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giudiziario nei confronti dei membri del Parlamento, a protezione della funzionalità delle Camere rispetto ad indebite interferenze del potere giudiziario (sentenza n. 390 del 2007).

Le disposizioni che sanciscono siffatte immunità e prerogative per i parlamentari non possono essere interpretate in modo estensivo, costituendo esse una deroga al principio di uguaglianza, declinato come parità di trattamento davanti alla giurisdizione, «*principio che si pone alle origini dello Stato di diritto*» (sentenza n. 24 del 2004).

Venendo ai principi della giurisprudenza costituzionale invocabili nel caso di specie, ricorda che, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'unico criterio da prendere in considerazione – esplicitato dalla

fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – è rappresentato dalla « direzione dell'atto d'indagine ».

Pertanto, non assume rilevanza decisiva la circostanza che i magistrati abbiano disposto le intercettazioni su utenze di terzi, nella consapevolezza dell'elevata probabilità che nel caso di specie sarebbero incorsi in comunicazioni cui partecipa un parlamentare. La Corte ha infatti chiarito, anche nella sentenza da ultimo citata, che la prerogativa non si estende certamente agli interlocutori – anche se abituali – del parlamentare. E le comunicazioni del deputato casualmente captate in tale contesto non richiedono la preventiva autorizzazione parlamentare, essendo comunque casuali (sentenza n. 390 del 2007).

Tuttavia, merita ricordare anche un altro paradigma interpretativo fissato dalla Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 114 del 2010, secondo cui, se nel procedimento anche il parlamentare risulti già sottoposto alle indagini, « è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come casuale richieda una verifica particolarmente attenta (...). Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte e che, comunque, l'ingresso del parlamentare – già preventivamente raggiunto da indizi di reità – nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni "casualità", per divenire mirata ».

Tale principio ermeneutico è sicuramente aderente al caso di specie. A partire, infatti, dal 12 dicembre 2011, il parlamentare – a suo dire peraltro tardivamente – è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati. Pertanto, occorre verificare se il giudice abbia motivato adeguatamente sulla natura casuale delle intercettazioni avvenute successivamente a tale data, tenendo conto degli indici signi-

ficativi enunciati nella sentenza n. 113 del 2010 ovvero: « i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine »; « il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare »; « l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare ».

Rileva come su questi elementi non vi sia una plausibile e circostanziata motivazione nell'ordinanza volta a giustificare la prosecuzione di intercettazione che, in primo luogo, riguardavano soggetti i cui rapporti con il parlamentare erano evidentemente strettissimi; si consideri altresì che lo stesso Francantonio Genovese è stato iscritto nel registro degli indagati anche per la fattispecie di associazione a delinquere, quindi in relazione ad un'attività di indagine che aveva come obiettivo un sodalizio criminoso di cui evidentemente il deputato era partecipe. Quanto agli altri due indici sintomatici delineati dalla Corte costituzionale, basti evidenziare come il numero di conversazioni sia estremamente elevato in termini assoluti – circa 300 – anche se il magistrato ne rileva la scarsa incidenza sul piano percentuale (su 21.000 telefonate di La Macchia, pari a circa l'1 per cento) e copra un arco di tempo di quasi due anni.

Alla luce di ciò, ritiene che sia possibile individuare negli atti una precisa data in cui è possibile collocare – senza incertezze – un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, a partire dal quale le motivazioni fornite dall'ordinanza a giustificazione della loro casualità appaiono poco plausibili: tale data corrisponde al momento di formale iscrizione del deputato nel registro degli indagati, ovvero il 12 dicembre 2011.

A partire da quella data non solo era « prevedibile » che altre comunicazioni del parlamentare sarebbero state assunte (circostanza di per sé non decisiva), ma soprattutto, è inverosimile ritenere che l'organo inquirente non abbia spostato la sua

attenzione anche sul ruolo di Francantonio Genovese in vicende in cui era obiettivamente coinvolto in prima persona.

In altre parole, da quella data si deve ritenere che sia sopravvenuto – per usare le parole della sentenza n. 114 del 2010 della Corte costituzionale – « nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: (...). Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (...), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera ».

Pertanto, ha maturato il convincimento di proporre il diniego dell'autorizzazione quantomeno, con riferimento alle comunicazioni captate a partire dalla data di iscrizione del deputato nel registro degli indagati, potendo affermare con un sufficiente grado di certezza che le intercettazioni avvenute dopo siano state assunte eludendo il dettato costituzionale.

In tal senso avrebbe formulato la sua proposta già nella scorsa seduta, nel corso della quale ha ritenuto, però, opportuno svolgere un supplemento di riflessione sulle comunicazioni precedenti a quella data, acquisite durante le indagini svolte dalla procura di Patti.

Ha quindi compreso lo spirito con il quale è stata avanzata la richiesta, approvata dalla Giunta il 23 luglio 2014, volta a ricevere le informative di polizia giudiziaria acquisite dalla procura nel periodo antecedente l'iscrizione dell'onorevole Genovese nel registro degli indagati. Essa muove da un'oggettiva esigenza istruttoria, legata al peculiare sviluppo dell'inchiesta di Patti.

Effettivamente, la Giunta non disponeva – né dispone adesso – dell'intero fascicolo processuale relativo all'inchiesta che si è sviluppata su iniziativa degli organi inquirenti di Patti.

Dagli atti trasmessi da Messina si è infatti appreso che a Patti era stata avviata un'articolata attività investigativa in relazione a false attestazioni di residenza per partecipare alle competizioni elettorali svoltesi a Patti nel maggio del 2011.

Da questa originaria indagine si sono sviluppati due filoni investigativi, uno dei quali riguarda la formazione professionale e vede il coinvolgimento dell'onorevole Genovese, i cui atti sono confluiti alla procura di Messina mediante il deposito di due informative del 19 agosto e 4 settembre 2013. Non è indicata una data precisa in cui dall'originario procedimento sono germogliati i due filoni investigativi.

È possibile però riscontrare due richieste di proroga delle attività di captazione per l'interlocutore pressoché unico di Genovese, La Macchia, avanzate dalla procura di Patti, entrambe accolte dal Giudice per le indagini preliminari.

La prima, del novembre 2011, è motivata dagli organi inquirenti in ragione dell'indagine sull'attività del gruppo legato a La Macchia. Si informa l'autorità giudiziaria di un « incontro a cui deve che partecipare anche l'onorevole Genovese ».

La seconda, del 9 dicembre 2011 è più esplicita. Si legge « quanto poi alla posizione di La Macchia Salvatore, questi mostra di essere il vero motore della distribuzione di finanziamenti regionali per la formazione, anello di congiunzione tra l'assessore Centorrino e l'on. Genovese, che gli impartisce le direttive da seguire a livello regionale; questi è in grado di intervenire nelle cooperative assegnatarie di fondi per l'assunzione di personale (...) e nel contempo, organizza gli incontri politici fondamentali per la gestione dei fondi ».

Aggiunge che dagli atti che erano già in possesso della Giunta si evince che l'autorità giudiziaria ha formulato le suddette richieste anche sulla base di numerose note e informative del 2011 del Commissariato di PS di Patti, datate 6 maggio, 3 e 18 giugno, 28 settembre, 3 ottobre, 17 novembre e 7 dicembre.

L'autorità giudiziaria di Patti ha risposto in modo tempestivo, tuttavia inviando alla Giunta esclusivamente due comunicazioni di notizie di reato della Polizia Giudiziaria datate 26 novembre e 26 dicembre 2011, « quest'ultima riguardante attività tecnico investigativa svolta antecedentemente alla iscrizione dell'onorevole Francantonio Genovese nel registro degli inda-

gati». Da contatti informali è emerso che la suddetta documentazione assume il valore di 'informative finali' a compendio delle precedenti attività di indagine.

Da tali atti emerge che – mentre nessun riferimento alla posizione dell'onorevole Genovese compare nella prima comunicazione – la seconda riferisce degli esiti di un'attività investigativa risalente a diversi mesi prima l'iscrizione del deputato nel registro degli indagati, riportando anche conversazioni tra uno degli indagati e il parlamentare, qualificato come referente politico del primo, del maggio e del giugno 2011.

Ritiene, quindi, che tale ulteriore documentazione acquisita costituisca un'ulteriore conferma del convincimento precedentemente espresso.

Formula quindi la proposta di concedere l'autorizzazione all'uso processuale di tutte le comunicazioni del parlamentare precedenti al giorno della sua iscrizione nel registro degli indagati; ne consegue che non sarebbero processualmente utilizzabili quelle assunte a partire dal 12 dicembre 2011.

Mariano RABINO (SCpI) concorda con la proposta del relatore.

Vincenzo CASO (M5S) richiama la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 74 del 23 aprile 2013 in tema di utilizzazione delle intercettazioni a carattere « casuale » od « occasionale » effettuate nei confronti di un membro del Parlamento, che ha chiarito i limiti della prescrizione normativa di cui all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

La suddetta pronuncia, precisando i contenuti della sentenza n. 390 del 2007 di parziale illegittimità, e la sentenza n. 188 del 2010, individua il criterio di « necessità » come parametro di bilanciamento tra l'esigenza investigativa e la disciplina costituzionale di protezione delle comunicazioni dei parlamentari.

Essa recita: « *la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'as-*

*senza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità ».*

Con ciò la Corte ha voluto, quindi, chiarire che la « necessità », sul piano della sostanza e su quello della motivazione, non può e non deve essere confusa con la « decisività » della prova di cui viene chiesta l'utilizzazione.

Venendo al caso di specie, ricorda che alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina sono state depositate una richiesta (il 28 febbraio 2014) e due richieste integrative (il 1° e il 24 aprile 2014) di utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali coinvolgenti il deputato Genovese. Il magistrato richiedente ha puntualmente motivato tali istanze, come previsto dalla sentenza del 2010 precisando, da un lato, la « rilevanza e necessità » di tutte le conversazioni intercettate e soprattutto chiarendo ogni aspetto in merito alle eccezioni sollevate della difesa del deputato mostrando così di aver vagliato con attenzione la ragionevolezza delle richieste.

Con riferimento alla « mancata casualità delle intercettazioni », lamentate dalla difesa del deputato, l'ordinanza precisa che: « *obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità il deputato, bensì le attività poste in essere dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione ».*

La puntualizzazione appare convincente sotto il profilo dell'attenzione che la magistratura ha riservato alla questione dell'occasionalità dell'intercettazione, rispettosa del principio della prescritta tutela delle garanzie costituzionali riservate ai parlamentari.

Sotto altro profilo, si deve evidenziare che la richiesta di autorizzazione appare adeguatamente motivata anche in tema di necessità dell'utilizzo dell'intercettazione argomento sul quale il Parlamento deve limitarsi a verificare la sussistenza del requisito dell'adeguata motivazione non

avendo il potere di sostituire una propria valutazione a quella del magistrato precedente.

Il sindacato parlamentare ha, pertanto, come punto di riferimento la motivazione dell'atto giudiziale, e la sua capacità di illustrare la « necessità » dell'invocata autorizzazione in « termini di non implausibilità » come stabilito dalla citata sentenza n. 188 del 2010.

Anche sotto tale profilo la richiesta dell'autorità giudiziaria competente si è espressa con convincente motivazione, rilevando, tra l'altro che « a norma dell'articolo 268 comma 6 c.p.p. va disposta l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti ». Sulla base di tale preciso assunto, mostrando attenzione e precisione nell'operato, la procura ha richiesto l'acquisizione solo di una serie di conversazioni che sono puntualmente richiamate, quanto alla rilevanza, alle circostanze descritte nelle varie informative di atti.

Conclusivamente, osserva come la prerogativa parlamentare in discussione costituisca una importante deroga al principio generale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed è per questo che gli organi parlamentari devono porre massima attenzione nell'evitare l'illegittima strumentalizzazione di tale prerogativa, affinché non diventi un mero privilegio.

Solo questa è, e deve essere, la *ratio* dell'indagine circa l'eventuale sussistenza del *fumus persecutionis*; nel caso di specie, non appare in alcun modo che a carico del deputato Francantonio Genovese sia stato perpetrato, da parte della magistratura, un trattamento persecutorio o anche solo poco responsabile, anzi, dagli atti – ivi compresi quelli da ultimo acquisiti – si può tranquillamente desumere che non vi sia da temere alcun abuso della funzione giudiziaria.

Per quanto detto annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, replicando all'intervento del deputato Caso,

precisa che l'attività della Giunta non può configurarsi come volta a riconoscere privilegi, ma solo e soltanto a definire l'ambito di operatività di una prerogativa costituzionale. Se è ammissibile discuterne la *ratio*, non è invece certamente corretto invocare la disapplicazione di una norma di rango costituzionale che differenzia la posizione dei membri delle Camere e quella dei cittadini per ragioni ben note e che costituisce la ragion d'essere di questo organo parlamentare.

Anna ROSSOMANDO (PD) desidera svolgere tre considerazioni che reputa essenziali al fine di motivare la posizione del suo gruppo in relazione alla domanda in esame.

In primo luogo, in linea con quanto sottolineato dal presidente La Russa, osserva in via generale che i destinatari delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione non sono i parlamentari *uti singuli*, ma l'Istituzione nel suo complesso, al fine di garantirne la funzionalità e porla al riparo da illecite ingerenze. Esprime, pertanto, il suo disaccordo rispetto alle affermazioni del collega del MoVimento 5 Stelle. Nell'esaminare i singoli casi, tenendo conto della copiosa giurisprudenza costituzionale, è necessario operare un bilanciamento tra i diversi interessi tutelati a livello costituzionale: in questo contesto il principio di uguaglianza, a suo avviso, serve a delucidare l'ambito di applicazione delle prerogative parlamentari, evitando così il rischio che queste si trasformino in un indebito privilegio.

In secondo luogo, richiama alcuni elementi di fatto della vicenda in esame che assumono un particolare significato ai fini della decisione della Giunta. Segnala innanzitutto che la domanda di autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni telefoniche del Genovese si riferisce solo ad una parte delle captazioni, vale a dire quelle effettuate a partire dal 25 ottobre 2011, nonostante dagli atti processuali risulti l'esistenza di ulteriori intercettazioni disposte nei suoi confronti antecedentemente a tale data. Evidenzia poi la peculiare rilevanza della data di iscrizione del

Genovese nel registro degli indagati, avvenuta il 12 dicembre 2011, poiché da quel momento in poi, si verifica un mutamento dell'obiettivo delle indagini. Sottolinea infine il fatto che sebbene l'onorevole Genovese sia stato iscritto nel registro degli indagati per un reato associativo, non vi è una assoluta coincidenza fra i soggetti coindagati dei due diversi filoni di indagine delle procure di Patti e di Messina, ad eccezione del La Macchia che funge da elemento di collegamento fra gli appartenenti al sodalizio criminoso.

Rispetto alle argomentazioni addotte dal collega Caso, osserva che, nel caso di specie, il criterio dirimente ai fini della valutazione della legittimità della richiesta dell'autorità giudiziaria, è rappresentato non tanto dall'acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti, quanto dalla direzione degli atti di indagine, che è un aspetto sul quale l'ordinanza del GIP non appare adeguatamente motivata. Ricorda, a tal proposito, che le indagini sono state avviate dalla procura di Patti in relazione ad una serie di trasferimenti di residenza sospetti avvenuti in coincidenza con una tornata elettorale. Prendendo spunto da tali indagini, incentrata in modo particolare sulla figura del La Macchia, la procura di Messina è giunta a disvelare il sistema di malaffare legato ai corsi di formazione e il ruolo di primo piano in esso svolto dal Genovese, che ha portato alla iscrizione di quest'ultimo nel registro degli indagati per un reato associativo.

In relazione a tali aspetti osserva che le intercettazioni effettuate dal 25 ottobre 2011 e fino alla data di iscrizione nel registro degli indagati appaiono semplicemente volte a documentare i contatti tra La Macchia e Genovese, senza che le stesse assumessero una rilevanza tale da indurre i magistrati a mutare l'indirizzo dell'azione investigativa. Al contrario, le intercettazioni disposte successivamente al 12 dicembre 2011, tenuto conto *in primis* della natura associativa del reato contestato al Genovese, appaiono consapevolmente indirizzate dai magistrati verso la captazione di sue conversazioni. A tal

proposito, ritiene che il dato concernente il limitato numero di intercettazioni riguardanti l'onorevole Genovese, calcolato sul totale delle intercettazioni disposte dalla procura, non possa essere considerato un elemento probante dell'asserita natura casuale delle intercettazioni.

In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), nell'apprezzare le articolate valutazioni espresse dal relatore e dall'onorevole Rossomando, manifesta comunque i propri dubbi sulla reale direzione delle indagini anche nel periodo precedente all'iscrizione di Francantonio Genovese nel registro degli indagati. Sono, infatti, agli atti documenti della procura ed informative di polizia giudiziaria le cui date andrebbero attentamente valutate per comprendere l'effettivo andamento dell'azione investigativa.

Si chiede, infine, se i passaggi citati nella memoria difensiva del deputato Genovese e correttamente replicati nell'intervento del relatore non debbano indurre a ritenere elusa la prerogativa costituzionale anche nei mesi precedenti la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Per tali ragioni preannuncia il suo voto di astensione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, precisa che le informative cui la memoria dell'onorevole Genovese fa riferimento compendiano un'attività investigativa che si è svolta in un ampio arco di tempo, ma risultano comunque trasmesse all'autorità giudiziaria nel novembre 2013.

Pone, quindi, in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'uso processuale di tutte le comunicazioni del parlamentare precedenti al giorno della sua iscrizione nel registro degli indagati. Precisa che – in caso di approvazione della proposta – ne consegue la scelta di non rendere processualmente utilizzabili quelle assunte a partire dal 12 dicembre 2011.

La Giunta approva la proposta con 10 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto, conferendo altresì alla deputata Schirò il mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9).**

*(Esame e rinvio).*

Ignazio LA RUSSA, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che il termine per riferire all'Assemblea scade il prossimo venerdì 22 agosto 2014 e che, nell'Ufficio di Presidenza di martedì 29 luglio 2014, si è anche discusso sull'opportunità di definire un calendario dei lavori e, eventualmente, formulare una richiesta di breve proroga del termine.

Prima di avanzare proposte in tal senso, che si riserva eventualmente di formulare nella prossima seduta, rappresenta che, da un lato, il deputato Luigi Cesaro ha manifestato l'intenzione di fornire i propri chiarimenti alla Giunta, ma ha chiesto di poter disporre di tempi adeguati, in ragione della necessità di approfondire i contenuti dei voluminosi atti giudiziari in corso di acquisizione. Dall'altro lato, ai fini della determinazione sui tempi di prosecuzione dell'istruttoria, occorre valutare l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi. Preannuncia, infatti, che è – a suo avviso – opportuno richiedere all'autorità giudiziaria gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare in titolo.

Preliminarmente allo svolgimento della relazione introduttiva, ritiene di dar conto delle difficoltà da lui incontrate nel conferire l'incarico di relatore su questo documento. I colleghi Bragantini, Leone e Daniele Farina – da lui contattati – hanno infatti espresso valide motivazioni per essere esonerati da tale compito. Ed anche il collega Di Lello, richiamando il suo ruolo nella Commissione Antimafia, ha mostrato perplessità sull'opportunità di svolgere le funzioni di relatore.

Ha, inoltre, preso atto che i rappresentanti dei gruppi Scelta Civica e Per l'Italia, onorevoli Rabino e Schirò, sono stati designati come relatori per gli ultimi due documenti all'attenzione della Giunta.

Non ha invece ritenuto di affidare le funzioni di relatore all'unico rappresentante in Giunta del gruppo cui appartiene il deputato Luigi Cesaro.

Conseguentemente, allo scopo di evitare dilazioni nell'esame della domanda, assume in prima persona la qualifica di relatore, riservandosi tuttavia di delegarne le funzioni ad altro membro della Giunta, ove ciò risulti utile e possibile, nella misura in cui questi ritenga di far propri gli atti istruttori posti in essere dal relatore fino a quel momento, così da non generare alcuna forma di ritardo.

Venendo al caso di specie, ricorda che esso deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, dottoressa Alessandra Ferrigno, di autorizzare l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del deputato Luigi Cesaro.

Il titolo cautelare è stato adottato per violazioni inerenti le fattispecie di concorso esterno in associazione di stampo camorristico (articolo 416-*bis*, terzo comma, c.p.), turbata libertà degli incanti (articolo 353, commi 1 e 2, c.p.) ed illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis*, commi 1 e 2, c.p.) con l'aggravante di avere agito per « agevolare il *clan* denominato dei casalesi, fazione bidognettiana » (aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991).

L'ordinanza del GIP tratta la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere proposta dall'organo inquirente, concedendola per nove indagati, tra cui il deputato Luigi Cesaro (e i suoi due fratelli) e rigettandola invece per altri sette indagati; anche la richiesta di arresti domiciliari per uno degli indagati è stata altresì rigettata.

Essa ricostruisce le vicende relative ad alcuni appalti espletati nel Comune di Lusciano (Caserta), ed in particolare

quello afferente il Piano Insediamenti Produttivi, denominato *PIP 2*, e quello relativo ai lavori per la realizzazione del Centro Natatorio Polivalente.

I fatti analizzati concernono un arco di tempo che va dal 1999/2000 fino al 2009, incentrandosi sulle complessive modalità di aggiudicazione di quegli appalti, caratterizzate da irregolarità che ne evidenzieranno « l'anomalo indirizzo », in un perverso intreccio tra interessi della criminalità organizzata, della amministrazione comunale e della imprenditoria, a favore di una determinata ditta gradita al clan dei casalesi: la Cesaro Costruzioni Generali, direttamente riconducibile ai fratelli del deputato Cesaro.

Si legge nell'ordinanza testualmente: « Lo spaccato che ne emerge è ancora una volta la fotografia di quel mortale intreccio tra camorra, politica ed imprenditoria che, nel caso in esame, assume una connotazione tanto peculiare che in alcuni passaggi diviene quasi difficile stabilire quale tra i tre poli indicati (tra i quali si gioca la partita) assuma l'iniziativa e tenga effettivamente in mano i "fili" degli accordi ».

I fatti oggetto del procedimento sono così riassumibili.

L'ordinanza ricorda che già da epoca antecedente a quella dei fatti in esame, la realizzazione dei lavori del Piano di Edilizia Economica e Popolare, cosiddetto *PEEP* era affidata ad una ditta riconducibile al signor Emini.

Allo scopo di superare le difficoltà per l'approvazione, da parte del Comune di Lusciano, di uno specifico strumento urbanistico cui era subordinata la realizzazione dei lavori (difficoltà dovute alla individuazione di un'area da destinare ad un impianto di distribuzione carburanti e della modifica della destinazione urbanistica da agricolo ad edificabile di un appezzamento di terra) il titolare ha quindi stretto rapporti con amministratori e funzionari comunali, anche di tipo corruttivo, subendo altresì estorsioni da parte del *clan* camorristico capeggiato da Bidognetti. Rileva, peraltro, che i rapporti con l'imprenditore non sembrano configurarsi

solo in termini estorsivi, essendovi un evidente interesse anche di quest'ultimo.

In virtù di tali rapporti, riteneva di poter godere di pieno appoggio nell'aggiudicazione dell'appalto – di notevole importanza, essendo la base d'asta di oltre 63 milioni di euro, salvo ritocchi in sede di varianti – concernente il *PIP 2*, che il Comune di Lusciano intendeva varare nel 2004. Ed infatti tale appoggio gli venne assicurato in un incontro con il reggente del sodalizio camorristico, tale Luigi Guida, avente ad oggetto le tangenti estorsive che era tenuto a versare al *clan*.

La possibilità di aggiudicarsi l'appalto appare invece ad Emini compromessa quando viene escluso dalla procedura di gara per i lavori del Centro sportivo Natatorio Polivalente, per mancanza del requisito del capitale sociale richiesto. I lavori sono quindi aggiudicati alla ditta dei fratelli Cesaro, nei primi mesi del 2004.

Tale segnale viene interpretato come sintomatico del fatto che la parte politica e la parte camorristica, interessate al grosso affare costituito dal *PIP 2*, avevano trovato un accordo diverso.

In effetti, ciò trova riscontro: il funzionario comunale, fino a quel momento in stretti rapporti con Emini, viene revocato dall'incarico nell'ottobre del 2003; lo stesso Emini, riceve un rappresentante del *clan* che – in occasione del ritiro della solita tangente – lo avvisava che per il *PIP 2* doveva farsi da parte, rappresentandogli che quella era la volontà dei bidognettiani.

Il risultato è stato che Emini non partecipa alla procedura di appalto relativa al *PIP 2*, lamentando la previsione di requisiti non congrui e pregiudizievoli per una corretta concorrenza. Unica ditta a partecipare alla 'prequalifica' e poi alla gara era la Cesaro Costruzioni Generali srl, a favore della quale si addiveniva, in data 10 novembre 2004, alla aggiudicazione provvisoria.

L'ordinanza rileva carenze sui controlli, previsti dalla normativa vigente, nei confronti dell'unica ditta partecipante per verificarne i requisiti. L'indagine avrebbe invece dimostrato che al momento della presentazione degli atti per la partecipa-

zione alla gara essa non era in possesso di uno dei requisiti richiesti a pena di esclusione: non aveva infatti il capitale sociale richiesto. L'ordinanza attribuisce significato decisivo al fatto che l'omesso controllo riguarda lo stesso requisito per il quale la medesima amministrazione aveva escluso da una diversa gara l'unico concorrente della ditta Cesaro, solo pochi mesi prima.

Nel maggio del 2009 la ditta Cesaro rinunciava alla aggiudicazione provvisoria; rinuncia che interveniva allorquando il Comune di Lusciano (già commissariato perché sciolto per infiltrazioni camorristiche), in concomitanza con l'avvio di indagini specifiche (gennaio 2009), comunicava alla Cesaro l'avvio del procedimento, in autotutela, di annullamento della delibera di aggiudicazione provvisoria lavori per il *PIP 2*.

L'ordinanza si sofferma, in particolare, sugli elementi di riscontro in ordine ad un incontro a cui – secondo il GIP – ha partecipato il deputato Cesaro.

Si tratta di un punto significativo della ricostruzione degli organi inquirenti, in quanto testimonierebbe l'interessamento del deputato all'attività di impresa dei fratelli e la sua piena partecipazione all'accordo con il clan camorristico.

Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Guida e Vassallo, entrambi partecipanti a quell'incontro, convergono nell'indicare il luogo, la presenza di Bidognetti, uomo di vertice dell'organizzazione camorristica, i motivi di quell'appuntamento (estranei alle vicende dell'indagine) e, infine, il fatto che sopraggiungeva uno dei fratelli Cesaro, con il quale il Vassallo aveva anche uno scambio di battute.

Fin qui non emerge alcun elemento certo riguardante Luigi Cesaro.

Uno dei due suindicati collaboratori di giustizia, il Vassallo, riferisce che l'appuntamento riguardava anche l'appalto del *PIP 2*, per il quale l'impresa Cesaro era stata prescelta dal *clan* perché si era dimostrata più « generosa » sull'appalto già aggiudicato per il centro natatorio,

assicurando una tangente pari al 10 per cento dell'importo dell'opera al sodalizio criminale.

La loro testimonianza diverge invece sulla indicazione del nome del membro della famiglia Cesaro, atteso che uno dei collaboratori, il Guida, aveva in un primo momento riconosciuto – non il deputato ma – uno dei fratelli minori, ovvero Raffaele Cesaro, per poi correggersi in una successiva deposizione del dicembre 2009.

L'ordinanza si sofferma quindi sul tema dell'identificazione del soggetto che aveva partecipato a quel *summit* camorristico. Attesa la rilevanza di questo elemento, il GIP riporta dunque numerose argomentazioni volte a asseverare l'identificazione di Luigi Cesaro alla riunione oggetto di attenzione, desumibili sia dalle due deposizioni citate sia da quella resa dall'avvocato di uno di loro, poi tratto in arresto in quanto anch'egli affiliato al *clan*, l'avvocato Santonastaso.

Ad avviso del giudice, dovendo discutere la quantificazione della quota spettante al *clan*, occorre un incontro speciale. Qui il giudice fornisce una valutazione logica, che non è detto sia pienamente confortata dalle risultanze investigative, ma appare comunque coerente, salvo l'esigenza per la Giunta di svolgere ogni valutazione di sua competenza. Osserva, infatti, il magistrato che, se, da un lato, vi erano i maggiori del *clan* Bidognetti, con il figlio del capo in persona, « è del tutto logico che intervenisse in rappresentanza della controparte interessata all'affare, come si fa nelle trattative commerciali ed imprenditoriali serie, l'esponente di maggior "calibro" della impresa Cesaro, Luigi Cesaro, il parlamentare che, dunque, in tale delicata trattativa poteva spendere il proprio peso politico ad attestare l'importanza dell'affare in quella duplice veste di imprenditore e politico che può accomodarsi a quel famoso "tavolino a tre" di cui si è detto ».

Ne consegue che quell'incontro, ancorché unico per quanta riguarda Luigi Cesaro, viene interpretato dal magistrato come « espressione della sinergia tra i tre fratelli Cesaro nella gestione degli affari di

famiglia e dunque nella gestione della vicenda in esame. È l'incontro che dà l'imprinting al successivo evolversi dei fatti ».

A suggello di quest'intesa vi sarebbe lo speculare comportamento di Aniello Cesaro, che utilizzava gli uffici della Camera dei Deputati del fratello maggiore Luigi per fissare incontri di affari con altri imprenditori o, addirittura, spacciandosi per il fratello parlamentare in un colloquio con un designatore arbitrale della lega *Basket*.

Ricorda, quindi, i quattro capi di imputazione formulati nei confronti di Luigi Cesaro.

Il primo afferisce al reato di cui all'articolo 416-bis, terzo comma, del codice penale, in ragione del suo contributo per assicurare al *clan* dei casalesi il sistematico controllo e gestione degli appalti di maggior rilievo banditi nel Comune di Lusciano, garantendo inoltre alla medesima organizzazione un notevole introito economico ed ottenendo egli stesso notevoli utilità economiche.

In particolare, al deputato Cesaro ed ai suoi fratelli, questi ultimi imprenditori di rilievo nel settore edile, viene addebitato di essersi accordati con esponenti del *clan* promettendo il 7 per cento di quanto corrisposto alla ditta in quanto aggiudicataria – in modo illecito e quale impresa di riferimento del *clan* Bidognetti – dei lavori per il Piano Insediamenti Produttivi (*PIP* 2) e per la costruzione del Centro Sportivo Natatorio Polivalente.

Tale imputazione riguarda condotte poste in essere in modo perdurante dal 1999 fino al 20 maggio 2009, data in cui l'impresa di famiglia rinuncia, dopo l'aggiudicazione, all'appalto per i lavori relativi al *PIP* 2 e dunque all'accordo con il *clan*.

Il secondo capo di imputazione configura il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis c.p.), aggravato dalla finalità di agevolare l'attività di un'associazione di stampo camorristico (di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991).

Il riferimento, anche in questo caso, è all'appoggio del *clan* dei Casalesi, fazione Bidognetti, per l'assegnazione dell'appalto *PIP* 2 di Lusciano, e nel compimento di atti di concorrenza illecita diretti a turbare la procedura di gara, in particolare volti a escludere l'impresa di costruzioni EMINI, cui veniva imposto di rinunciare a partecipare alla gara.

Tale condotta è collocata in epoca antecedente al 20 maggio 2009.

Il terzo capo di imputazione riguarda il delitto di turbata libertà degli incanti (articolo 353, comma 1, c.p.), con la duplice aggravante della finalità di agevolare l'attività di un'associazione di stampo camorristico e di aver concorso con persone preposte ai pubblici incanti. Il riferimento, anche in questo caso, è all'appalto denominato *PIP* 2, per il quale si ottiene l'esclusione della impresa EMINI.

Tale condotta risale fino al 10 novembre 2004.

Il quarto capo di imputazione addebita il reato di turbata libertà degli incanti con la duplice aggravante della finalità di agevolare l'attività di un'associazione di stampo camorristico e di aver concorso con persone preposte ai pubblici incanti. Il riferimento è invece all'appalto del « Centro sportivo polivalente polifunzionale ».

Tale addebito riguarda condotte poste in essere fino al 18 maggio 2004.

Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza premette che il reato principale per il quale si procede (concorso esterno in associazione camorristica) rientra tra quelli per i quali l'adeguatezza della custodia in carcere risulta presunta *ex lege*. In presenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice non può quindi decidere per l'applicazione di una misura cautelare diversa, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Al riguardo, il magistrato afferma che i fatti sono connotati di significativa gravità e di notevolissimo allarme sociale e che sussistono le esigenze di cautela a carico di tutti e tre i fratelli Cesaro.

L'ordinanza non reputa rilevante la circostanza che il deputato non rivesta

cariche nella ditta, mentre attribuisce rilievo assoluto alla presenza di Luigi Cesaro all'incontro con i vertici del sodalizio bidognettiano, presumibilmente avvenuto tra il maggio ed il novembre del 2004.

Si legge nell'ordinanza che: *« questo significa che ha inteso spendere in quella sede il proprio peso politico, la propria immagine pubblica; la sua presenza a quell'incontro non può avere alcuna altra plausibile spiegazione e perciò con la sua presenza ha inteso indirizzare i termini dell'accordo collusivo con la criminalità. D'altra parte se così non fosse non si vede per quale motivo un parlamentare della Repubblica Italiana si sia prestato ad un incontro del genere. Se è estraneo alle attività imprenditoriali dei fratelli perché rischiare tanto, nel suo ruolo istituzionale. Tale dato, che in questo caso si coniuga con un permanere di ruoli istituzionali e di significativo peso politico, esprime un pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati ».*

Il magistrato evoca, *ad abundantiam*, anche la vicinanza di Cesaro con Raffaele Cutolo come rappresentazione plastica di legami, contatti, conoscenze disinvolute e pericolose intessute negli anni dall'indagine.

Si richiama al riguardo il messaggio che questi intendeva trasmettere al parlamentare in epoca relativamente recente, in un colloquio svolto il 10 gennaio 2011 con la nipote, al fine di interessarsi alla posizione lavorativa di un altro membro della famiglia. Il contenuto delle conversazione è stato oggetto di registrazione essendo Cutolo soggetto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario.

Nell'ordinanza si richiama peraltro anche il coinvolgimento del parlamentare in un processo – sempre per il reato di cui all'articolo 416-bis – per il quale era stato arrestato nel 1984, essendosi spontaneamente consegnato dopo quindici giorni di latitanza, e condannato in primo grado a cinque anni, per poi essere assolto in appello per favoreggiamento di Raffaele Cutolo ed altri nel 1986.

L'ordinanza in più occasioni precisa di voler operare uno scrupoloso confronto delle dichiarazioni testimoniali assunte dall'accusa e rese a vario titolo – ed anche, da ultimo, in qualità di collaboratori di giustizia – di imprenditori, amministratori e esponenti della criminalità organizzata.

Ad avviso del magistrato, l'esito di tale verifica conduce a ritenere che le fonti dichiarative, a partire dall'imprenditore Emini e dai principali collaboratori di giustizia Guida e Vassallo *« non sono solo convergenti tra loro, ma sono coerenti con circostanze enucleabili da atti e determine amministrative »* afferenti le procedure di appalto oggetto dell'inchiesta.

Per le valutazioni della Giunta per le autorizzazioni è comunque utile riepilogare anche gli elementi cronologici della vicenda giudiziaria in esame.

L'appalto per il centro natatorio è stato aggiudicato il 18 maggio 2004.

L'appalto dei lavori per il *PIP 2* è aggiudicato il 10 novembre 2004.

L'incontro, cui avrebbe partecipato il deputato Cesaro, per definire il patto corruttivo e con esponenti del clan camorristico è datato quindi nell'arco di tempo che va da maggio a novembre 2004.

La Giunta non è allo stato in grado di conoscere in che data è stata richiesta dal Pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare. Fonti giornalistiche – che riportano le parole del capo della sezione GIP del tribunale, dottor Giustino Gatti – riferiscono che essa risale a più di due anni or sono e che una decisione in merito sia stata oggetto di sollecitazione da parte dello stesso nei confronti del magistrato presso cui la richiesta pendeva.

Conclusivamente, ricorda che l'organo parlamentare ha ricevuto la sola ordinanza. Ritiene, invece, opportuno proseguire il dibattito dopo aver acquisito, quanto meno, gli atti depositati dagli organi inquirenti e menzionati nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, quali, in particolare, la richiesta di adozione di misura cautelare nei confronti

del deputato Luigi Cesaro avanzata dalla Procura e la informativa conclusiva del 6 aprile 2010.

In ogni caso, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento dell'istruttoria, propone alla Giunta di richiedere direttamente fin d'ora all'autorità giudiziaria la trasmissione di tutti gli atti di indagine posti a fondamento della suddetta richiesta cautelare, depositati presso la cancelleria ai sensi dell'articolo 291 c.p.p. e seguenti, che lo stesso giudice richiedente si è riservato di trasmettere alla Camera, ai fini delle deliberazioni di competenza parlamentare.

La Giunta approva all'unanimità la proposta di integrazione documentale formulata dal presidente La Russa.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta che convoca fin d'ora per martedì 5 agosto 2014 alle ore 13.

**La seduta termina alle 14.45.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ELEZIONE DI UN SEGRETARIO*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
SEDE REFERENTE:	
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.40.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 luglio 2014 — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le Riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, ricorda che le Commissioni nella seduta di ieri hanno iniziato l'esame del provvedimento in titolo con lo svolgimento delle relazioni; nella giornata odierna è previsto il seguito dell'esame preliminare e la sua conclusione. Peraltro, fa presente alle Commissioni che il Governo ha manifestato l'intenzione di apportare alcune modificazioni al testo pervenuto dal Senato. L'apertura di un percorso di modifica implica ovviamente che saranno esaminate e prese in considerazione anche proposte emendative provenienti da altre forze politiche. Al fine di un migliore andamento dei lavori che, ricorda, dovranno essere esauriti in tempo utile a far pervenire il decreto in Aula nella giornata di lunedì 4 agosto, consiglia di limitare la presentazione delle proposte emendative puntando su modifiche di qualità, sulle quali il confronto possa essere costruttivo e positivo. Ricorda inoltre che su eventuali modifiche introdotte occorrerà tenere in considerazione il dirimente

parere della Commissione Bilancio. Ritiene opportuno dare ora la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO chiarisce che le modifiche che il Governo è intenzionato ad apportare sono dirette ad asciugare e semplificare il testo che, nel corso dell'esame al Senato, si è eccessivamente ampliato. L'intervento sostanziale sarà quindi diretto alla soppressione di alcune norme, e forse a qualche parziale riscrittura e modifica; il Governo è peraltro consapevole che la necessità di riscrittura del testo complicherà e aggraverà il lavoro delle Commissioni in un momento in cui i lavori parlamentari sono particolarmente convulsi. Dichiarando quindi che da parte del Governo vi è l'intenzione di semplificare al massimo il lavoro dei colleghi parlamentari presentando con la massima celerità le sue proposte emendative, cercando di rispettare il termine previsto per le proposte dei parlamentari, ovvero le ore 18 odierne.

Patrizia TERZONI (M5S), invita il Governo a chiarire le proprie volontà emendative, e quindi se intenda procedere esclusivamente con emendamenti soppressivi o intenda inserire nel testo ulteriori norme, chiedendo al contempo che tali proposte emendative pervengano alle Commissioni entro il termine delle ore 18 già fissato per la presentazione degli emendamenti da parte dei vari gruppi.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), dichiarando di condividere le osservazioni della collega Terzoni, ritiene opportuno un chiarimento sugli intendimenti del Governo, al fine di consentire ai gruppi di organizzare nel migliore dei modi il proprio lavoro.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ribadisce che l'intenzione del Governo è quella di presentare sostanzialmente proposte soppressive oppure limitatamente modificative del testo approvato dal Senato, ritenendolo eccessivamente ridondante. Sui tempi, ribadisce l'impegno del

Governo a presentare entro stasera le sue proposte emendative, possibilmente entro le ore 18. Sull'atteggiamento verso le forze di opposizione manifesta la massima disponibilità a valutare con attenzione ogni apporto costruttivo, chiedendo al contempo un impegno da parte di tali forze a venire incontro alla volontà del governo nel senso di non cercare di ampliare le materie contenute nel decreto stesso.

Marco DA VILLA (M5S) osserva preliminarmente come il carattere eterogeneo del provvedimento sia stato notevolmente aggravato dall'esame del Senato che ha inserito ulteriori nuove disposizioni come quelle relative all'Ilva. Sottolinea che sono stati addirittura approvati articoli aggiuntivi, quali il 22-ter, dal contenuto – a suo giudizio aberrante – che intervengono su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime. Stigmatizza la scelta del Governo di porre al Senato la questione di fiducia su un testo trasmesso alla Camera unicamente per essere emendato su parti che lo stesso Governo ritiene inaccettabili, impedendo in tal modo ai deputati la possibilità di intervenire per migliorare il testo nelle parti condivisibili.

Tino IANNUZZI (PD) sottolinea che il decreto-legge n. 91 del 2014 è un provvedimento importante e positivo che va nella giusta direzione di stimolare e sostenere con misure concrete ed immediate la competitività del nostro Paese e il rilancio delle attività produttive. Il decreto ha un contenuto troppo vasto ed eterogeneo: da questo punto di vista si riconferma la necessità di una rapida riforma dei regolamenti parlamentari per ridurre il ricorso alla decretazione di urgenza e assicurare tempi certi all'approvazione dei disegni di legge di iniziativa governativa. È necessario, comunque, che l'oggetto dei decreti sia più rigorosamente circoscritto e delimitato, tenuto conto della molteplicità degli argomenti normati in questo decreto-legge, a volte in modo sbagliato.

Ritiene rilevanti: le disposizioni dirette ad incentivare le attività economiche, prevedendo la riduzione del 10 per cento del

costo dell'energia per le piccole e medie imprese; le semplificazioni amministrative e le sburocratizzazioni in materia agricola; gli incentivi e gli sgravi fiscali per le assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli; i finanziamenti per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica nel comparto agricolo, forestale ed agroalimentare.

Reputa poi significative le norme che intervengono su una tematica, da anni al centro delle attività della VIII Commissione Ambiente: la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Occorre attuare un piano permanente di lavori e di opere per il risanamento e la tutela idrogeologica del territorio, destinando ogni anno adeguate risorse e dimostrando capacità realizzativa in tempi certi e rapidi degli interventi progettati. Importanti sono poi le disposizioni che estendono i controlli sui terreni ad utilizzazione agricola nella c.d. Terra dei Fuochi. Vanno nella giusta direzione le norme di cui all'articolo 13 che reca misure rilevanti in materia di bonifiche. Risolve, poi, una questione molto sentita in tanti territori la normativa introdotta dal comma 8 dell'articolo 14, che considera normali pratiche agricole le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Condivide convintamente l'articolo 9, che prevede la possibilità di concedere finanziamenti, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento della efficienza energetica degli edifici scolastici.

Aggiunge che nel corso dei lavori al Senato sono state riscritte completamente le norme (comma 4 dell'articolo 14) sul termovalorizzatore della provincia di Salerno, grazie alla approvazione di un emendamento presentato e sostenuto dai senatori del PD Caleo, Cuomo, Saggese, Sollo e Capacchione. Dichiarò di aver seguito la vicenda con il collega Bonavita e ritiene che il nuovo testo rappresenti una soluzione nettamente migliorativa rispetto a quanto originariamente previsto nel decreto legge. Dal testo è stato eliminato ogni sbagliato collegamento con

la vecchia gara bandita dalla amministrazione provinciale di Salerno, con il vecchio progetto ed il vecchio impianto, che riflettevano una situazione di gestione dei rifiuti in Campania ferma al periodo della massima emergenza del 2007 e 2008 ed oramai datata e superata. Occorre, invece, considerare la situazione attuale con tutti i progressi, i miglioramenti e le novità emersi in questi ultimi anni. È stata correttamente eliminata anche la previsione iniziale che attribuiva al Commissario poteri sostitutivi degli organi ordinari, poteri straordinari e derogatori della normativa vigente. Pertanto il nuovo comma 4 introduce un percorso assolutamente diverso dal passato. Infatti il Commissario, nominato dal Ministro dell'Ambiente, ha il compito di verificare, entro sei mesi dalla nomina, con uno studio aggiornato lo stato e le percentuali raggiunte nella raccolta differenziata anche in proiezione previsionale alla data di eventuale attivazione dell'impianto, nonché i livelli di produzione complessiva di rifiuti prodotti, il bacino di potenziale utenza. Solo dopo e all'esito di questa approfondita analisi, ritiene che si potrà stabilire se perdurino le ragioni che avevano motivato la originaria previsione dell'impianto e, in caso eventualmente affermativo, si potranno decidere quali nuovi e aggiornate scelte si renderanno opportune in ordine al suo dimensionamento e alle sue caratteristiche tecnologiche. E in tutto questo *iter* è stata opportunamente sancita la partecipazione del Comune di Salerno e dei Comuni confinanti e contigui dei Picentini ad appositi organismi per seguire e per vigilare direttamente e da vicino tutte le fasi dello studio in discorso e tutte le eventuali attività progettuali, realizzative e gestionali. Occorre che a questo lavoro si affianchi anche l'indispensabile ed urgente modifica del piano regionale dei rifiuti, per addivenire a soluzioni complessive per la impiantistica in tutto il territorio regionale e non solamente nel Salernitano, con, finalmente, la necessaria assunzione di responsabilità della regione Campania, dopo una grave e prolungata inerzia. In questo quadro è molto significativo che,

secondo i recentissimi dati ISPRA, nel 2013 la raccolta differenziata in Campania che, nel 2007-2008, superava di poco il 20 per cento, ha raggiunto il 44 per cento, la percentuale più elevata nel Mezzogiorno, circa 3 punti in più rispetto al 2012; la provincia di Salerno ha raggiunto il 57 per cento con una ottima performance. Rimane, invece, bassa la percentuale del Comune di Napoli con il 20,3 per cento. Si è anche ridotta nel 2013 la quantità di rifiuti prodotta in Campania, di circa 10.000 tonnellate. Tutti questi dati dovranno necessariamente guidare e caratterizzare lo studio aggiornato affidato al Commissario, e solamente in base ad essi dovrà essere adottata ogni decisione sull'impianto. Assicura che vigilerà con il massimo impegno, in sede parlamentare ed in ogni rapporto istituzionale, affinché la nuova norma sia rigorosamente e compiutamente attuata in ogni suo punto e si adottino soluzioni conseguenti e corrette, a tutela delle popolazioni, delle comunità e dei territori interessati.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, che ritiene preoccupante per l'ambiente; stigmatizza altresì la scarsità di tempo a disposizione e preannuncia la presentazione di proposte emendative di buon senso al fine di conciliare ambiente, società e salute.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza innanzitutto il comportamento del Governo in questa fase delicata di inizio dell'esame in sede referente, nella quale occorrerebbe avere maggiore certezza circa gli spazi di modifica del provvedimento e sui tempi di presentazione degli emendamenti dell'Esecutivo, sui quali al contrario vi è assoluta incertezza. In ogni caso, auspica che, in vista di tali modifiche, sia dato un congruo termine per la valutazione degli emendamenti del Governo e per la presentazione dei sub-emendamenti.

Passando al merito del provvedimento sottolinea come le misure che dovrebbero determinare una riduzione dell'onere sulle bollette per le imprese abbiano un impatto

molto minore rispetto a quello stimato dal Governo. A fronte delle misure previste nel cosiddetto « spalma incentivi », ricorda un altro tema assai complesso che la Commissione Attività produttive ha affrontato sia durante l'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale sia durante l'esame del decreto-legge Destinazione Italia: si tratta della risoluzione anticipata dei cosiddetti CIP 6 che ha un onere pari a 350 milioni di euro. Ritiene inaccettabile che si chieda alle imprese che hanno investito nel fotovoltaico di accettare l'estensione dell'incentivo da 20 a 24 anni a fronte di misure come quella descritta che ha un costo decisamente considerevole. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative su tale questione.

Nel segnalare alcune disposizioni che presentano profili di criticità, con riferimento all'articolo 11 in materia di impianti termici civili, sottolinea che le modifiche introdotte al Senato hanno previsto specifiche caratteristiche dei generatori con celle a combustibile che finora non sono state indicate nemmeno a livello regolamentare. Si chiede al riguardo se l'indicata percentuale del 48 per cento non nasconda addirittura la preferenza accordata per una determinata azienda produttrice.

Segnala inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 12-bis che, a suo giudizio, rappresenta una sorta di « condono acustico » finalizzato a risolvere innumerevoli cause pendenti relative a immobili che attualmente non potrebbero essere sanati. Lamenta che nella disposizione introdotta dal Senato si prevede un limite abnorme pari a 3 decibel che ritiene decisamente incomprensibile.

Non comprende altresì la *ratio* sottostante alle disposizioni contenute all'articolo 12-ter che interviene in materia di inquinamento acustico modificando diverse disposizioni escludendo, inspiegabilmente, l'applicazione dei valori limite differenziali tuttora vigenti.

Segnala altresì il comma 9 dell'articolo 13 che prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano desti-

nate anche per la bonifica dei beni contenenti amianto. Al riguardo, ritiene che sarebbe stato preferibile stanziare nuove risorse piuttosto che ridurre uno stanziamento precedentemente già destinato ad altre finalità.

Condivide inoltre le considerazioni svolte dal collega Iannuzzi sulle disposizioni relative alla realizzazione del termovalorizzatore per la città di Salerno, città che ha ormai raggiunto una percentuale di raccolta differenziata assai considerevole.

Dichiara di non condividere le disposizioni contenute all'articolo 21, comma 2-bis, che prevedono la deroga per i compensi degli amministratori e per i dipendenti di determinate società quotate e ritiene non opportuno aver previsto l'inserimento in questo provvedimento di norme in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali come quella prevista all'articolo 22-*quater*.

Passando alle disposizioni relative al settore energetico, dichiara di non comprendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 24 in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per le Reti interne di utenza (RIU), i Sistemi efficienti di utenza (SEU) che vengono sottoposti al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata. Al riguardo, ritiene che bisognerebbe decidere una volta per tutte se si intende o meno avere un atteggiamento di favore nei confronti dei RIU e dei SEU che non devono avere oneri di sbilanciamento; occorre inoltre decidere le modalità di regolamentazione dei sistemi di accumulo e di sovrapproduzione giornalieri.

Con riferimento all'articolo 25, sottolinea che il testo approvato dal Senato ha escluso gli impianti inferiori ai 3 KW dall'onere di pagare i servizi erogati dal GSE. Gli impianti superiori devono invece corrispondere la copertura degli oneri sostenuti dal gestore per gli incentivi erogati. Ritiene che il GSE debba svolgere il suo ruolo in modo autonomo e che la sua attività non debba essere posta a carico del controllato, ossia delle imprese.

Riguardo all'articolo 26, recante interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, che pone tre opzioni diverse che vanno a incidere sul minore prezzo dell'energia per le imprese. Esprime forti perplessità soprattutto sul meccanismo di cessione degli incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento ad un acquirente selezionato, senza peraltro sapere a quale tasso di sconto e subordinando tutto ciò ad una verifica da parte del Ministero dell'economia relativamente agli effetti sui saldi di finanza pubblica. Manca inoltre una reale quantificazione degli effetti finanziari del nuovo articolo 26 come modificato al Senato. Chiede al Governo se gli impianti superiori a 800 KW possano scegliere tra l'autoriduzione dell'incentivo, di spalmare l'incentivo su 24 anni o la maxioperazione finanziaria da 30 miliardi euro. In questo caso, non si comprende come l'Autorità dovrebbe dare mandato al GSE di pagare direttamente l'onere o procedere al presunto pagamento del 90 per cento della deducibilità. Infine, andrebbe approfondito anche l'ulteriore aspetto relativo all'eventuale chiusura degli impianti successiva all'erogazione degli incentivi al fine di evitare comportamenti strumentali e speculative da parte delle aziende. Si dovrebbe legare il sistema alla continuità produttiva degli impianti interessati.

Stigmatizza inoltre il contenuto dell'articolo 27 che solo ora interviene sulle tariffe agevolate per i dipendenti dell'Enel, dopo anni di agevolazioni, che hanno di fatto gravato sulla bolletta elettrica dei cittadini.

Sull'articolo 28 chiede un approfondimento ai relatori al fine di valutare la compatibilità di tale intervento normativo con le disposizioni già vigenti sui sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse contenute del decreto-legge Destinazione Italia.

Auspica la soppressione dell'articolo 30-*ter*, recante misure di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero.

Segnala infine l'irragionevolezza di una sorta di condono previsto per le società tra professionisti contenuto all'articolo 33-*bis* che sana situazioni a partire addirittura dal 1997.

In conclusione, ritiene doveroso sottolineare la leggerezza con la quale il Governo ha consentito l'inserimento di una serie di disposizioni eterogenee nel provvedimento in esame. Ritiene pertanto una fortuna che esistano ancora due rami del Parlamento per poter rimediare agli errori commessi al Senato.

Ermete REALACCI (PD), nel constatare le criticità emerse dagli interventi dei colleghi intervenuti, auspica che si provveda a utilizzare nel miglior modo i tempi a disposizione per migliorare il testo in esame, invitando peraltro il Governo a far pervenire al più presto i propri emendamenti. Ricorda infine ai colleghi che i criteri di ammissibilità delle proposte emendative alla Camera sono molto più stringenti che al Senato.

Catia POLIDORI (FI-PdL), sottolineando che a breve il proprio gruppo svolgerà una riunione per approfondire il testo in esame, osserva che l'articolo 22-*quater* reca modifiche a una disposizione del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, prevedendo che le regioni possano interdire e limitare le attività produttive e commerciali alle sole ipotesi relative alla necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Ritiene che questo aspetto debba essere opportunamente valutato perché è in evidente contrasto con il testo approvato nel 2011. Auspica di conoscere nel più breve tempo possibile le modificazioni che il Governo intende apportare al testo in esame.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), si associa alla richiesta dei colleghi di conoscere le modifiche che il Governo intende apportare al testo in esame. Nel preannunciare la presentazione di emendamenti all'articolo 28 del decreto-legge, relativo

alla riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole non interconnesse, auspica che non vi sia da parte del Governo un atteggiamento di chiusura nei confronti di proposte emendative che non sono ritenute rilevanti ai fini della correzione del testo.

Giovanni PAGLIA (SEL) segnala, a nome del suo gruppo, la necessità di intervenire sul testo del provvedimento in esame per quanto attiene alle disposizioni concernenti i compensi dei *manager* delle società pubbliche, considerato che il decreto legge introduce deroghe ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Preannuncia quindi proposte emendative tese a ripristinare la situazione *ex ante* o a intervenire sulla normativa soprattutto con riferimento alle società controllate. Auspica infine la disponibilità della maggioranza a confrontarsi con le opposizioni sulle modifiche da apportare al decreto.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottolinea i profili di incostituzionalità del decreto-legge in esame auspicando un intervento al riguardo da parte del Presidente della Repubblica. Rileva l'opportunità di intervenire sul testo con proposte emendative relative in particolare alla disciplina della VIA e degli scarichi a mare di rifiuti, mostrando altresì perplessità sulle discipline introdotte nel testo relativamente alle bonifiche e l'ILVA.

Patrizia TERZONI (M5S) sottolinea la necessità di intervenire in particolare su taluni articoli; quali l'articolo 11, che affida alla regione la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, e l'articolo 13, relativamente alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree militari. Solleva infine la questione relativa al SISTRI, esprimendo un giudizio negativo sulla norma prevista nell'articolo 14 che fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto sistema di controllo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea che nel decreto vi sono numerosi articoli di competenza della Commissione Finanze che purtroppo non potrà esaminare il testo in sede referente. Ritiene che le Commissioni Ambiente e Attività produttive non abbiano le competenze per valutare nel merito disposizioni inerenti la possibilità, ad esempio, delle imprese di assicurazione di concedere finanziamenti fino ad oggi prerogativa degli istituti di credito. Nel preannunciare la presentazione di emendamenti soppressivi degli articoli di competenza della Commissione Finanze, chiede al Governo di accedere alla richiesta di presentare uno specifico provvedimento in cui gli aspetti fiscali, tra i quali l'esenzione dell'IVA per il servizio postale universale, siano esaminati nel merito dalla Commissione competente.

Filippo GALLINELLA (M5S) lamenta la mancata assegnazione del decreto-legge in esame alla Commissione Agricoltura, considerato che il provvedimento in questione interviene in maniera incisiva in tale ambito, esprimendo pertanto una forte critica sulla procedura seguita. Esprime inoltre perplessità in particolare sulle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge in esame, riguardanti disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, sull'articolo 7-*quater*, riguardante l'agricoltura biologica, nonché, tra le altre, sulle misure riguardanti l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea che l'articolo 22, in cui si riconosce alle imprese di assicurazione e alle società di cartolarizzazione la possibilità di svolgere attività di concessione di finanziamento, pone problemi reali di formazione del personale, oltre a presentare una riforma del sistema creditizio in un provvedimento *omnibus* da approvare in tempi limitatissimi. Auspica pertanto che una innovazione di questo genere possa essere approfondita in un provvedimento specifico presso la Commissione di merito.

Filiberto ZARATTI (SEL) stigmatizza la procedura seguita nell'*iter* del provvedimento d'urgenza in esame, esprimendo perplessità sulla decisione del Governo di porre la questione di fiducia sul testo al Senato e di modificarlo immediatamente dopo alla Camera. Nel sottolineare altresì l'eterogeneità del decreto-legge che coinvolge gli ambiti materiali di numerose Commissioni, invita a una riflessione su una revisione dei regolamenti parlamentari in materia. Ritiene infine gravissimo che non ci siano le condizioni anche temporali per approfondire una molteplicità di interventi sul testo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rileva che dal dibattito emerge con chiarezza l'esigenza di una semplificazione delle disposizioni del decreto in esame, nonché della soppressione di alcune di esse. Concorda anche sull'analisi effettuata in relazione al contenuto del decreto, eccessivamente eterogeneo e di complicatissima amministrazione.

In considerazione del dato che l'intento prevalente delle proposte che saranno presentate dal Governo è quello di sopprimere alcune disposizioni, consiglia ai colleghi di orientarsi, nella scelta degli emendamenti da presentare, prevalentemente nella stessa direzione.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18; nella giornata di domani, alla fine dei lavori antimeridiani dell'Aula, sarà svolta una seduta congiunta per dichiarare le ammissibilità e dare un breve termine per i ricorsi, così da avere un quadro completo per domani sera ed iniziare l'esame degli emendamenti dalla giornata di venerdì.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario.

Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, e Carlo Piergallini, Ordinario di diritto penale presso l'Università di Macerata (*Svolgimento e conclusione*) ..... 23

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario.**

**Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, e Carlo Piergallini, Ordinario di diritto penale presso l'Università di Macerata.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, quindi, che l'audizione si svolgerà, in particolare, in relazione all'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2247 Causi, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, e Carlo PIERGALLINI, *Ordinario di diritto penale presso l'Università di Macerata*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD), Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (Misto-LED), Francesca BUSINAROLO (M5S), Alessia MORANI (PD), Franco VAZIO (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, e Carlo PIERGALLINI, *Ordinario di diritto penale presso l'Università di Macerata*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della

Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, segnala che il disegno di legge di conversione in esame, approvato il 25 luglio 2014, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera. Precisa quindi che il decreto-legge in esame scade il 23 agosto prossimo.

Rileva poi che l'esteso articolato, composto di 34 articoli più 33 articoli aggiuntivi, reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Sottolinea quindi che appaiono di competenza della VII Commissione le disposizioni inserite nei commi 1-10 dell'articolo 9, oltre a quelle concernenti

alcuni aspetti limitati contenute in altri articoli, sulle quali riferirà al termine della sua relazione.

Andando nel dettaglio dell'articolato, segnala che il comma 1, dell'articolo 9, prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Precisa che nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, nell'ambito degli edifici pubblici adibiti all'istruzione scolastica, sono inclusi gli asili nido. Aggiunge poi che la norma prevede che i finanziamenti agevolati possano essere concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006), avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del fondo stesso. Specifica inoltre che, durante l'esame al Senato, la disposizione è stata integrata prevedendo che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroghi i finanziamenti tenendo conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo in commento, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che i finanziamenti di cui al comma 1 vengano concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede una specifica disciplina per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali. Specifica che il predetto articolo 204 prevede, in sintesi, che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di altre forme di finanziamento, non superi l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del

penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Evidenzia, inoltre, che i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere determinate clausole e condizioni, relativamente alle rate e alla durata, alla decorrenza dell'ammortamento, alla natura della spesa da finanziare e al del tasso di interesse.

Con riferimento poi al comma 3, dell'articolo 9, rileva che lo stesso prevede che per i finanziamenti di cui al comma 1 si applichi la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009: conseguentemente, il tasso d'interesse applicato risulta pari allo 0,25 per cento, in quanto l'articolo 1 del citato decreto ministeriale prevede che il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto sia fissato nella misura dello 0,50 per cento.

Aggiunge quindi che il comma 4 dell'articolo 9 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi, istituiti dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, che presentino progetti di investimento, dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento. Segnala che durante l'esame al Senato, la possibilità di erogare finanziamenti a tasso agevolato anche a fondi immobiliari chiusi è stata consentita nel limite delle risorse ivi previste. Inoltre, la possibilità di erogare finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto è stata estesa anche alle società EsCO, ovvero quelle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, sulla base di accordi con i clienti (come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008).

Rileva inoltre che i commi 5 e 6 del medesimo articolo 9 condizionano l'acces-

so ai finanziamenti a tasso agevolato ai seguenti due elementi: la presentazione di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, in base alla normativa vigente (comma 5); il conseguimento da parte degli interventi effettuati di un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un professionista abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato (comma 6). Precisa che la mancata presentazione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

Evidenzia poi che il comma 7 dell'articolo 9 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici e che la durata dei finanziamenti previsti non potrà essere superiore a venti anni. Segnala che durante l'esame parlamentare al Senato sono stati sostituiti il secondo e il terzo periodo del comma 7 prevedendo che, per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit* e diagnosi, la durata massima del finanziamento sia fissata in dieci anni. Per tale tipologia di interventi è inoltre stabilito che l'importo del finanziamento non possa essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. Specifica poi che l'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

Aggiunge poi che il comma 8 dell'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge, la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare, ai fini della compatibilità delle stesse operazioni con gli equilibri di finanza pubblica. Segnala che durante l'esame al Senato, il predetto comma 8 è stato modificato introducendo la finalità, in relazione all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, del raggiungimento, entro il 2020, degli obiettivi stabiliti in sede europea dal cosiddetto Pacchetto-clima-energia.

Rileva inoltre che il comma 9 dell'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, al fine di precisare che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea infine che il comma 10 del medesimo articolo 9 prevede che il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica, inclusi quelli previsti dall'articolo in commento, sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento a limitati profili di interesse per la VII Commissione, inseriti in articoli aventi come principale oggetto materie di competenza di altre Commissioni, segnala intanto l'articolo 10, concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale. Precisa quindi che, in base a quanto previsto dal comma 6 di questo articolo, le autorizzazioni rilasciate dal Presidente regionale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 10, sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta necessari per l'esecuzione degli interventi, le dichiarazioni di pubblica utilità e costituiscono, eventualmente, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e

territoriale. Evidenzia che sono comunque fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con riferimento poi all'articolo 12-*quater*, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, precisa che questo sopprime la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Segnala che la Commissione che viene soppressa compie le valutazioni necessarie per procedere ad interventi diretti sui ricettori per il rispetto di specifici valori limite del rumore ferroviario sia per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h sia per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. In particolare la Commissione esprime valutazione per il rispetto di specifici limiti di emissioni notturne per ospedali, case di cura e case di riposo e per tutti gli altri ricettori e di emissioni diurne per le scuole.

In relazione inoltre all'articolo 15, rileva che questo modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Rileva che la riscrittura operata nel corso dell'esame al Senato, oltre a correggere una serie di imprecisioni, apporta due sole modifiche sostanziali al testo iniziale del decreto-legge, eliminando, in particolare, il coinvolgimento dei Ministeri dello sviluppo economico e dei beni culturali, nella determinazione dei criteri e delle soglie per ciascuna tipologia di progetto

per l'assoggettamento alla procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, semplificando quindi l'iter di emanazione del relativo decreto ministeriale.

Con riferimento, infine, all'articolo 22-*quater*, sottolinea come questo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intervenga in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, con una modifica alla disciplina che concede la possibilità alle Regioni e agli enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Al riguardo, precisa che la disposizione in esame circoscrive la possibilità di interdizione e limitazione di attività produttive e commerciali alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Per un approfondimento sul provvedimento in esame rimanda, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Luigi GALLO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come i lavori parlamentari non siano organizzati in modo efficiente, in linea con quanto già avvenuto nel corso del Governo Letta. Ritiene infatti che dover esaminare provvedimenti legislativi complessi in tempi assai ristretti impedisca di esaminare adeguatamente le questioni contenute negli stessi, mortificando l'attività parlamentare.

Con riferimento, poi, al merito del provvedimento in esame, ritiene che lo stesso risulti schizofrenico, in quanto da una parte sembra « abbracciare » lo spirito del protocollo Kyoto, mentre dall'altra appare concretamente pregiudicare lo sviluppo delle energie alternative. Con riferimento inoltre all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge in oggetto, rileva come la previsione ivi contenuta che i finanziamenti a tasso agevolato previsti dal medesimo articolo possano essere concessi anche a fondi di investimenti immobiliare chiusi, istituiti dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del

2011, possa permettere una successiva dismissione a soggetti privati degli edifici scolastici precedentemente ristrutturati dal punto di vista dell'efficienza energetica con tali modalità agevolate di finanziamento. Ritiene quindi che si debba, in qualche maniera, vincolare per il futuro in modo permanente la destinazione ad uso scolastico degli immobili stessi.

Roberto SIMONETTI (LNA) apprezza la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo vengano concessi in deroga all'articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ricorda quindi che la norma cui si può derogare in base al predetto articolo 9, comma 2, prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di altre forme di finanziamento, non superi l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Sottolinea però che un ulteriore e forse maggiore problema per gli enti locali è quello di dover sottostare alle norme concernenti il patto di stabilità interno. Auspica quindi che sia inserita una integrazione della norma, nel senso che il vincolo di bilancio derivante appunto dal patto di stabilità interno non sia applicabile per i finanziamenti previsti dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

Umberto D'OTTAVIO (PD), anticipando quello che potrebbe essere inserito nella proposta di parere sul provvedimento in esame, concorda con il collega Simonetti sulla necessità di esentare dal patto di stabilità interno i finanziamenti previsti dall'articolo 9 del provvedimento. Ritiene inoltre che si possa prevedere che il decreto attuativo, di cui all'articolo 9, comma 8, indichi la necessità di una valutazione preventiva sull'idoneità degli immobili ad essere adibiti a sede scolastica, prima del loro accesso ai finanzia-

menti destinati all'incremento dell'efficienza energetica degli stessi. Reputa infine che sia da valutare l'opportunità della soppressione della Commissione competente in materia di inquinamento acustico, disposto dall'articolo 12-*quater* del decreto-legge.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rileva come l'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e la riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia sia precipuamente destinata ad un piano nazionale per la realizzazione di edilizia scolastica, finalizzato alla realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente. Chiede quindi che il relatore valuti l'opportunità di inserire il riferimento a tale norma, che pure richiama l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, all'interno del citato articolo 9, comma 4, del provvedimento in esame.

Mara CAROCCI (PD) ritiene che fissare una destinazione ad uso scolastico esclusiva ed immodificabile agli edifici che usufruiscono dei finanziamenti previsti dall'articolo 9, possa non rivelarsi opportuna. Reputa quindi che si possa concedere la possibilità di valutare in futuro l'eventuale cambio di destinazione per i predetti immobili, ove questi non si rivelassero più utili o adatti ad un uso scolastico.

Luigi GALLO (M5S), osserva che, probabilmente, sarà necessario reperire, per finanziare la prossima legge di stabilità, risorse dell'ordine di qualche decina di miliardi di euro. Paveva quindi che, nella ricerca di tali risorse, si apra la possibilità di dismettere anche gli edifici scolastici destinatari dei mutui agevolati di cui all'articolo 9 del provvedimento. Rileva come, sia i trattamenti pensionistici, sia il mondo della scuola, siano stati negli ultimi tempi intaccati, nella ricerca di risorse finanziarie da reperire. Ritiene quindi che sia da vincolare a tempo indeterminato l'uso scolastico degli edifici che usufruiranno delle agevolazioni di cui all'articolo 9 del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, già approvato dal Senato. Osserva che il provvedimento, significativamente ampliato nei suoi contenuti nel corso dell'esame al Senato, contiene numerose misure che interessano diversi settori. Un primo gruppo di disposizioni interviene nel settore agroalimentare, con misure di semplificazione e di sostegno al settore (articoli da 1 a 8). Sono previsti anche interventi urgenti per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici (articolo 9), misure di carattere ambientale e in materia di gestione dei rifiuti, con una specifica attenzione alla situazione della regione Campania (articoli 10-17) e disposizioni di semplificazione per le imprese (articoli da 20 a 22) e di riduzione della bolletta energetica, con interventi anche in materia di riduzione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw e di semplificazione delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti energetici (articoli da 24 a 30-sexies).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala in

primo luogo i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1, che prevedono, al comma 4-*bis*, che il Comando generale della Capitanerie di porto predisponga un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e dispongono che gli armatori delle navi possano avere informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Con riferimento a questo secondo aspetto, sottolinea che si tratta in particolare delle informazioni sul traffico marittimo relative al sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi e al sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione internazionale marittima). La possibilità di richiedere tali informazioni viene ammessa limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri (articolo 146 del codice della navigazione), ovvero nel Registro internazionale (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457), per gli armatori che ne assumano l'esercizio. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, relativa allo sviluppo e all'ammmodernamento della componente aeronavale e del sistema di comunicazione delle capitanerie di porto), è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 4-*ter* provvede alla relativa copertura finanziaria.

Segnala poi i commi 17 e 21 dell'articolo 1-*bis*, che intervengono in materia di disciplina delle macchine agricole. Il comma 17 riconosce la possibilità alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale – nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole – di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Il successivo comma 21 elimina la necessità dell'appro-

sita abilitazione, richiesta agli operatori per l'utilizzo di macchine agricole, per i soggetti titolari da almeno due anni di una patente A1, ovvero B, ovvero C1.

Il comma 10-*bis* dell'articolo 9 interviene in materia di prescrizioni relative alle caratteristiche dei semafori di cui all'articolo 234 del codice della strada. In particolare, si dispone l'obbligo di sostituire, nel momento in cui necessitino di sostituzione, le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade a LED, con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea. La norma dispone inoltre che la loro sostituzione debba essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. È richiesto che le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, si spengano automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento. Evidenzia che la disposizione riproduce l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto decreto «Salva-Roma 1»), poi decaduto.

Sottolinea che i commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 22 danno attuazione a una sentenza del Tribunale dell'Unione europea concernente Poste italiane Spa, la sentenza del 13 settembre 2013 nella causa T-525/08. La sentenza ha infatti annullato una precedente decisione della Commissione europea (2009/178 del 16 luglio 2008) che aveva ritenuto un aiuto di Stato illegittimo il tasso di interesse del 4 per cento applicato dalla Tesoreria al conto corrente acceso da Poste e nel quale confluivano le somme raccolte attraverso i conti correnti postali. Il tasso di interesse era stato infatti ritenuto dalla Commissione europea eccessivamente alto rispetto alle ordinarie condizioni di mercato. La sentenza ha invece ritenuto erronea, o comunque fondata su elementi insufficienti, la valutazione della Commissione europea, alla base della decisione, in ordine al fatto che possibilità

alternative di investimento non avrebbero consentito a Poste italiane di conseguire rendimenti simili o superiori a quelli assicurati dal conto corrente presso la Tesoreria. Conseguentemente il comma 7-*bis* dell'articolo 22 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, mentre il comma 7-*ter* provvede alla relativa copertura finanziaria.

In materia postale interviene anche il successivo articolo 32-*bis* il quale limita, al comma 1, l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione (e cioè da Poste italiane, unico soggetto tenuto a garantire il servizio universale nella sua interezza). Si prevede infatti che siano escluse dall'esenzione IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le quali, pur rientrando nel servizio postale universale, siano state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In tal senso viene modificato l'articolo 10, primo comma, numero 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Osserva che la modifica del comma 1 appare coerente con il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 27 marzo 2013 con il quale questa aveva deciso la disapplicazione della norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, ed in particolare con l'articolo 132, lettera *a*), della direttiva 2006/112/CE (disciplina IVA), come interpretato dalla sentenza del 23 aprile 2009 (causa C. 357/07) della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della Royal Mail britannica. Ricorda che, in proposito, la citata sentenza della Corte di giustizia ha precisato che «l'esenzione non si applica alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente». Poste italiane era tenuta ad ottemperare alla decisione di porre fine a tali pratiche, in coerenza con la di-

sapplicazione della norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, entro 180 giorni dalla notifica (23 aprile 2013). La decisione dell'Autorità è stata confermata dalla sentenza n. 1525/2014, del 7 febbraio 2014, del TAR Lazio, che ha respinto il ricorso della società Poste italiane Spa.

Ritiene di notevole rilievo le disposizioni dell'articolo 29 che limitano l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e, per effetto dell'integrazione introdotta dal Senato, anche al trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. Segnala quindi che, a partire dal 2015, gli altri tipi di trasporto, come ad esempio l'alta velocità e il trasporto ferroviario di merci su territorio nazionale, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. In base al comma 3, per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero vige il divieto di traslazione sui prezzi e sui pedaggi. Ricorda che, a seguito di una ulteriore modifica introdotta dal Senato è stato specificato che, per quanto concerne i pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero, vale a dire i pedaggi versati a RFI dalle imprese che esercitano il servizio ferroviario al di fuori dei due settori sopra indicati, la traslazione può essere effettuata in modo graduale nel primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento per l'anno 2015, al 70 per cento per l'anno 2016 e all'80 per cento per l'anno 2017. L'Autorità di regolazione dei trasporti è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative al divieto di traslazione.

Sottolinea che la previsione di una traslazione, seppure graduale, sui pedaggi pagati per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria appare suscettibile di determinare un significativo aggravio dei costi per le imprese ferroviarie, a fronte di risparmi non particolarmente rilevanti nella bol-

letta elettrica degli utenti finali indicati dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge. Tale comma infatti prevede che i beneficiari dei minori oneri per l'utenza elettrica derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli da 24 a 30 siano individuati nelle piccole e medie imprese, con esclusione delle utenze residenziali e di illuminazione pubblica. Fa presente che si tratterebbe di circa un milione di utenze. In proposito, alcune stime sono state rese dalle imprese stesse durante le audizioni al Senato. Secondo RFI, la norma comporterà per le attività diverse dal servizio universale un aumento dei costi annui dell'energia elettrica per i soli servizi a mercato (passeggeri e merci) di 106 milioni di euro per anno. Nel 2015 la bolletta elettrica dei servizi a mercato passerà da circa 28 milioni di euro del 2013 a circa 160 milioni di euro del 2015 (+570 per cento). Secondo le stime della stessa azienda, l'attuale regime tariffario speciale per le ferrovie pesa, sul costo complessivo della bolletta elettrica di un utente domestico tipo, per circa lo 0,4 per cento, ovvero in valore assoluto rappresenta un costo di circa 2 euro l'anno. Con l'applicazione del decreto in esame, l'utente domestico tipo andrebbe a risparmiare circa 70 centesimi di euro l'anno.

Per NTV (ItaloTreno), l'intervento normativo si tradurrebbe in un aggravio annuo di costi compreso tra i 12 e i 15 milioni. L'Associazione FerCargo, che rappresenta le imprese ferroviarie non riconducibili al gruppo FS che operano nel settore del trasporto merci, stima un incremento dei costi aziendali nel loro complesso di circa il 10 per cento.

Invita pertanto i colleghi a valutare l'opportunità di inserire nel parere una condizione soppressiva dell'articolo in esame, proprio in considerazione del rilevante aggravio per le imprese che esercitano i servizi di trasporto ferroviario, a fronte di un limitato recupero dei costi dell'utenza elettrica che andrebbe a spalmarsi su una platea numerosa di piccole e medie imprese.

Segnala, infine, come d'interesse della IX Commissione, anche se non rientrante

nel suo specifico ambito di competenza, l'articolo 8-bis che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, contenuta nell'articolo 228, comma 2, del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), stabilendo, tra le altre cose, che il contributo sia parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA e debba essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture.

Ritiene d'interesse per la Commissione anche se non rientrante nella sua diretta competenza risulta infine la lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 14, che introduce una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio. In particolare, vengono individuate le specifiche condizioni che, se rispettate, determinano la cessazione della qualifica di rifiuto, per i materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati. In particolare la cessazione può avvenire se non vengono superati i valori delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) dettati, per il suolo, dalle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Codice ambientale e se è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali.

Preannuncia che, successivamente allo svolgimento del dibattito procederà, nel corso della seduta, a formulare una proposta di parere che tenga conto degli elementi indicati nella presente relazione e di altri che potranno emergere dal dibattito stesso.

Ivan CATALANO (Misto), nel condividere le considerazioni del relatore riguardo all'articolo 29, ritiene che la Commissione debba esprimersi con forza a favore della soppressione dell'articolo, sia attraverso una condizione posta nel parere da rendere alle Commissioni in sede referente, sia attraverso un emendamento a

firma del maggior numero possibile di membri della Commissione da presentarsi presso le Commissioni competenti in sede referente. Osserva che l'intervento previsto dall'articolo 29 non ha requisiti di urgenza, come dimostra il fatto che l'applicazione è differita al 2015; tale intervento, pertanto, non necessita di essere inserito in un decreto-legge. Fa presente, inoltre, che le modifiche apportate al Senato all'articolo citato, volte ad ampliare i servizi ferroviari ai quali applicare la tariffa elettrica agevolata, includendo anche il servizio di trasporto ferroviario transfrontaliero, finisce per produrre l'effetto paradossale di penalizzare le imprese che operano sul solo territorio nazionale, condizionando negativamente il traffico interno. Osserva che la misura contenuta nell'articolo 29 penalizza poche imprese esercenti il trasporto ferroviario, che non riuscirebbero a sopravvivere alla sua applicazione, essendo costrette a lavorare sottocosto. Ritiene invece opportuno che venga fatta una riflessione complessiva sugli incentivi da dare al settore ferroviario, evitando di utilizzare strumenti che si configurino come aiuti di Stato e rischino pertanto di far incorrere l'Italia in procedure di infrazione a livello europeo, ma ricorrendo piuttosto ad appositi interventi, come il «ferro bonus», che consentano il rilancio del trasporto ferroviario e il riequilibrio delle modalità di trasporto a favore del ferro.

Michele DELL'ORCO (M5S), nel concordare con le considerazioni svolte dal collega Catalano, auspica che il relatore, in coerenza con l'orientamento costantemente condiviso dalla Commissione a favore del rilancio del trasporto ferroviario, inserisca nel parere una condizione soppressiva dell'articolo 29, che invita i colleghi ad approvare, anche al fine di permettere la sopravvivenza degli operatori ferroviari di piccole dimensioni, non in grado di sostenere economicamente l'applicazione di tale disposizione.

Vincenzo GAROFALO (NCD), nel condividere le considerazioni emerse nel

corso del dibattito riguardo all'articolo 29, giudica un vero e proprio errore prevedere un costo aggiuntivo per le imprese di trasporto ferroviario, settore che, al contrario, necessita di misure di sostegno rilevanti. Osserva che il beneficio derivante dall'applicazione di tale norma sarebbe distribuito su una platea di circa un milione di piccole e medie imprese, e quindi sarebbe estremamente ridotto, mentre l'onere ricadrebbe su un numero assai limitato di operatori ferroviari, che invece ne sarebbero pesantemente danneggiati. Concorda, quindi, con il relatore circa la necessità di porre nella proposta di parere una condizione soppressiva dell'articolo 29, e preannuncia da subito, in caso di inserimento nella proposta di parere di tale condizione, il voto favorevole del proprio gruppo.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) nel condividere i precedenti interventi riguardo all'articolo 29 e nell'invitare a sua volta il relatore a porre nella proposta di parere una condizione soppressiva di tale disposizione, riguardo all'articolo 8-bis, relativo al contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, ritiene che non sia accettabile che tale contributo sia a carico dell'utente, mentre giudica preferibile che venga posto a carico delle imprese importatrici. Invita quindi il relatore a porre nella proposta di parere una osservazione in tal senso.

Martina NARDI (Misto-LED) esprime forti critiche al provvedimento in esame, sia dal punto di vista del metodo che del merito. Quanto al metodo, esprime disappunto per il riproporsi di un provvedimento che contiene disposizioni di contenuto fortemente eterogeneo e per di più la cui procedura di approvazione sarà quasi certamente subordinata ad un voto di fiducia. Osserva che il nuovo Governo sembrava inizialmente voler superare tale cattiva pratica, evitando di presentare in Parlamento provvedimenti *omnibus* e per di più approvati a seguito della posizione della questione di fiducia e quindi con nessun margine di miglioramento da parte

delle Camere, mentre il provvedimento in esame smentisce del tutto tale intento. Quanto al merito, ritiene assai pericolosa la norma, introdotta al Senato, che di fatto declassifica dalla qualifica di rifiuto il materiale derivante da operazioni di dragaggio. Ritiene, infatti, che qualificare tali materiali come rifiuti impone un obbligo di lavorazione dei materiali stessi per contenerne la tossicità nei limiti consentiti e che tale disposizione rischia di immettere nell'ambiente materiali ad alto tasso di inquinamento.

Matteo MAURI (PD) ritiene che questa sia un'utile occasione per la Commissione di confermare coerentemente la scelta di promuovere il trasporto ferroviario e favorire il più possibile il riequilibrio del trasporto dalla gomma al ferro, indispensabile per la qualità della vita dei cittadini, per la tutela dell'ambiente e per l'efficienza del trasporto. Osserva che la disposizione di cui all'articolo 29 introduce un aumento di costi significativo e inaccettabile per le imprese di trasporto ferroviario e ritiene insufficiente, seppur apprezzabile, l'ampliamento apportato al Senato che esclude dall'applicazione di tale norma le imprese di trasporto transfrontaliero, che avrebbe in ogni caso l'effetto paradossale di far ricadere l'onere sui soli soggetti che operano nel trasporto nazionale. Evidenzia che a seguito del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, in particolare delle merci, che in Italia ha avuto inizio già da molti anni, *l'incumbent*, ossia Trenitalia cargo, non è stata in grado di contribuire ad aumentare il tonnellaggio delle merci trasportate via ferro e anzi ha operato sostanzialmente delle politiche di disinvestimento nel settore, che va invece a suo giudizio sostenute con misure che coinvolgano gli operatori del settore. Pur condividendo l'obiettivo del Governo di voler diminuire l'onere dei cittadini per il costo delle bollette di energia elettrica, non ritiene opportuno che gli effetti di tale misura siano scaricati sulle imprese di trasporto ferroviario, che a seguito dell'applicazione di tale misura rischie-

rebbero la chiusura, bensì giudica preferibile che tali risorse siano a valere su quelle destinate a Trenitalia cargo per lo svolgimento del servizio universale merci. Informa infine la Commissione che è stato già presentato un emendamento presso le Commissioni referenti volto ad estendere la tariffa agevolata non soltanto al traffico transfrontaliero bensì a tutto il traffico ferroviario di merci e invita i colleghi a presentare proposte emendative analoghe se non più incisive.

Alberto PAGANI (PD) concorda con quanto emerso nel dibattito riguardo all'articolo 29 e con l'opportunità di porre una condizione nella proposta di parere e di presentare come Commissione di un emendamento soppressivo dell'articolo stesso. Riguardo alla disposizione inserita al Senato sui materiali da dragaggio, ritiene che questa intervenga opportunamente su una distorsione della normativa italiana che prevede che il materiale da dragaggio sia qualificato in ogni caso come rifiuto, con i conseguenti oneri di stoccaggio e smaltimento. Fa presente che il dragaggio è una normale attività di un porto e che il materiale da dragaggio spesso è privo di qualsiasi agente inquinante e anzi in molti casi riutilizzabile. In ultimo fa presente che vengono condotte analisi volte a verificare la presenza di agenti inquinanti nei materiali da dragaggio che, nel caso vengano rilevati, qualificano tale materiale come rifiuto, con i conseguenti obblighi di carattere ambientale.

Settimo NIZZI (FI-PdL) nel concordare con quanto emerso nel corso del dibattito riguardo all'articolo 29, quanto alla disposizione relativa al contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, osserva che sarebbe opportuno, a fini di trasparenza, che venisse inserita nella fattura la denominazione della azienda autorizzata allo smaltimento degli pneumatici dismessi. In ordine al materiale da dragaggio, concorda con le considerazioni del collega Pagani, rilevando che il dragaggio viene effettuato solo all'esito di un

esame di carotaggio che evidenzia la presenza di agenti inquinanti e che pertanto, una volta estratto il materiale e inserito nelle casse di colmata, se ne conosce già la natura. Infine, riguardo al comma 10-*bis* dell'articolo 9, che interviene sulla sostituzione delle lampade semaforiche, ritiene preferibile che le lampade sostitutive siano esclusivamente quelle a tecnologia LED e chiede al relatore di poter inserire nella proposta di parere una osservazione al riguardo.

Mario TULLO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con

condizione e osservazioni, che tiene conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore soprattutto riguardo alla questione da lui posta, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**

### PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014 recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea » (C. 2568 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1, introdotti dal Senato, prevedono che il Comando generale delle capitanerie di porto predisponga un programma di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e stabiliscono che le informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando stesso, possano essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, contestualmente incrementando il finanziamento a vantaggio del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, relativo allo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione, di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

il comma 17 dell'articolo 1-*bis* attribuisce alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, maggiormente

rappresentative a livello nazionale, la possibilità, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, di collegarsi al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine;

il comma 21 del medesimo articolo 1-*bis*, con un intervento di semplificazione, sopprime, per i soggetti titolari da almeno due anni di una patente A1, B o C1, l'obbligo di conseguire l'apposita abilitazione richiesta agli operatori per l'utilizzo di macchine agricole;

il comma 10-*bis* dell'articolo 9, introdotto dal Senato, prevede l'obbligo di sostituire nei semafori, nel momento in cui la sostituzione si rende necessaria, le lampade a incandescenza con lampade a basso consumo energetico;

il comma 7-*bis* dell'articolo 22 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno in corso a favore di Poste italiane, in attuazione di una sentenza del Tribunale dell'Unione europea con cui è stata annullata una decisione della Commissione europea che aveva considerato come aiuto di Stato la remunerazione applicata ai conti correnti di Poste italiane presso la Tesoreria dello Stato e aveva imposto pertanto l'obbligo di recuperare la somma corrispondente al maggiore interesse versato su tali conti;

sempre per quanto concerne i servizi postali, l'articolo 32-*bis* limita l'esenzione IVA alle prestazioni del servizio postale universale e alle cessioni di beni ad esse accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare tali prestazioni, escludendo invece dall'esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

l'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode RFI (Rete ferroviaria Italiana) SpA ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e, per effetto di un'integrazione introdotta dal Senato, al trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero; dispone altresì il divieto per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di traslare i maggiori oneri derivanti dalla cessazione del regime tariffario agevolato sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero, mentre, per gli altri servizi di trasporto ferroviario, la traslazione sui pedaggi versati per l'uso dell'infrastruttura è effettuata in modo gradualmente crescente nel primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento per l'anno 2015, al 70 per cento per l'anno 2016 e all'80 per cento per l'anno 2017;

le previsioni contenute nell'articolo 29 determinano, nonostante la gradualità della traslazione, un pesante aggravio dei costi per le imprese che esercitano i servizi

di trasporto ferroviario in regime di mercato, per le quali i costi annui dell'energia elettrica a regime aumenteranno di oltre quattro volte i costi attuali;

a fronte di tale previsione si determinerà un limitato risparmio di spesa per le utenze elettriche, che sarà distribuito su circa un milione di utenze rappresentate da piccole e medie imprese,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sopprimere l'articolo 29;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento alla disciplina del contributo per gli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 8-*bis*, valutino le Commissioni di merito e il Governo l'opportunità di assumere iniziative per modificare la normativa di cui all'articolo 228 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) in modo da escludere che il contributo risulti a carico degli utenti finali;

*b)* con riferimento al comma 10-*bis* dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione nel senso di prevedere l'obbligo di sostituzione delle lampade semaforiche esclusivamente con lampade realizzate con tecnologie a LED.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano. Audizione di rappresentanti di Federutility ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	44

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni VIII

e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Fa notare che si tratta di un provvedimento estremamente complesso, che incide su ambiti materiali piuttosto eterogenei, introducendo disposizioni che interessano il settore agricolo, la normativa ambientale nonché norme urgenti a sostegno delle imprese, che spaziano dal settore bancario a quello finanziario, dal settore energetico a quello dei trasporti. Il provvedimento, che si componeva originariamente di trentacinque articoli, è stato oggetto di numerose modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso del quale sono stati aggiunti circa trenta nuovi articoli. Nel decreto-legge sono, tra l'altro, confluite,

all'articolo 22-*quinquies*, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per l'Ilva di Taranto.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la parte del provvedimento che si occupa del sostegno al settore agricolo, segnala le disposizioni recanti agevolazioni e facilitazioni per quanto riguarda l'affitto di terreni agricoli, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, l'utilizzo delle macchine agricole, la tutela del made in Italy. Richiama altresì le misure per la sicurezza alimentare e per il rilancio del settore vitivinicolo, nonché disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e in materia di tutela del patrimonio agroalimentare italiano.

Un'altra parte del provvedimento è composta da un esteso numero di interventi per la tutela dell'ambiente, quali quelli tesi a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e ad accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Evidenzia, quindi, le misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale, la semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale, gli interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale, le norme in materia di rimodulazione degli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Fa presente che un altro nucleo importante del provvedimento è rappresentato dalle disposizioni a sostegno del sistema delle imprese, tra cui si segnalano quelle in materia di credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (la cosiddetta « legge Sabatini 2 »), le misure a favore del credito, quelle volte a ridurre il costo dell'energia, nonché quelle in materia di semplificazioni di attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali. Richiamo, infine, le

misure che hanno l'obiettivo di facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, rischia in primo luogo le disposizioni dell'articolo 5, volte a incentivare le assunzioni da parte di imprenditori agricoli e a ridurre il costo del lavoro in agricoltura. In particolare, i commi da 1 a 12, nelle more dell'adozione di nuove misure da realizzare anche utilizzando i fondi della nuova programmazione dell'Unione europea, introducono incentivi per l'assunzione, tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, con contratti a tempo determinato, redatti in forma scritta, e a tempo indeterminato, di giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi e privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché si determini nell'impresa agricola un incremento occupazionale netto e si garantisca, per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e una durata almeno triennale del contratto di lavoro. A tale fine, si prevede l'istituzione del Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli con una dotazione di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Fa notare che l'incentivo – a cui si applicano le norme generali in materia di incentivi all'assunzione previsti dall'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 – è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, ed è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti. In particolare, per le assunzioni a tempo determinato l'incentivo si applica a 6 mensilità a decorrere dal completamento di ciascun anno di assunzione, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato esso si applica a 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall'assunzione. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto l'importo di 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato, e

5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Si prevede altresì che l'INPS adegui, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, le proprie procedure informatizzate al fine di ricevere le domande di ammissione all'incentivo. Nello stesso termine, l'INPS deve con propria circolare disciplinare anche le modalità attuative per l'erogazione dell'incentivo nonché le modalità di controllo per il rispetto dei parametri ai quali è condizionata l'erogazione dell'incentivo stesso. Il riconoscimento dell'incentivo è effettuato in base all'ordine cronologico delle domande, nel limite delle risorse stanziare ed è previsto un monitoraggio delle minori entrate in relazione alla concessione dell'incentivo. I commi 10 e 11 disciplinano inoltre le procedure connesse alla natura di aiuto di Stato dell'incentivo. Il comma 12 stabilisce, inoltre, che, a decorrere dalla data in cui è possibile presentare domanda di ammissione per il beneficio, e cioè dal 24 agosto 2014, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trovi più applicazione l'incentivo previsto per la generalità dei datori di lavoro e relativo alla stipulazione – entro il 30 giugno 2014 – di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, salvaguardando comunque le domande presentate prima della suddetta data. Rileva che i successivi commi 13 e 14 consentono, ai produttori agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IRAP, nonché, sulla base di una modifica introdotta dal Senato, alle società agricole, di fruire delle deduzioni per lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento, con riferimento a talune categorie di lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno. Fa notare che si tratta di una norma di particolare interesse, dal momento che ripropone il tema del costo del lavoro nei settori ad alta intensità di lavoro, argomento a più riprese affrontato dalla Com-

missione. Il comma 14 disciplina la procedura per l'autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

Segnala, quindi, l'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su propria istanza, le imprese agricole che non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e IVA, negli ultimi tre anni non abbiano subito sanzioni amministrative per le medesime violazioni e siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Fa notare che compito della Rete – secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa – è quello di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese agricole per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Osserva che il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che alla Rete sovrintenda una cabina di regia composta da rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal rappresentante dell'INPS. Ai sensi del comma 5 la partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che la cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, il quale – ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 8 – provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala che il comma 3 prevede le modalità di partecipazione alla Rete, disponendo che le imprese agricole – al fine di parteciparvi – presentino istanza in via telematica. Al riguardo, pur non essendo indicato il soggetto a cui andrà presentata l'istanza, si ritiene che tale indicazione possa essere effettuata dalla determinazione prevista dal medesimo comma 3, che dovrà definire gli elementi essenziali dell'istanza stessa. Rileva che il comma 6 pone il principio che l'attività di vigilanza,

nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono fatti salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e, secondo quanto specificato nel corso dell'esame presso il Senato, i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Secondo le modifiche introdotte in sede di esame in prima lettura, le imprese che abbiano procedimenti penali in corso possono dunque partecipare alla « Rete del lavoro di qualità », ma — sebbene vi partecipino — rientrano tra le tipologie di imprese oggetto di vigilanza « prioritaria » dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, segnala che il comma 4 dell'articolo 1-ter, in materia di istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, prevede che i consulenti che operano nell'ambito di tale sistema debbano possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti oggetto dell'attività di consulenza. Rileva, quindi, che l'articolo 10 attribuisce ai presidenti della regione il compito di subentrare relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni. Presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto un comma 2-bis, il quale consente al Presidente della regione di delegare l'espletamento delle attività ad apposito soggetto attuatore il

quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Secondo tale comma aggiuntivo, il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Osserva che il comma 4 dell'articolo 11 disciplina la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo sceglie in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico. Segnala, quindi, l'articolo 14, nella parte in cui attribuisce al presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero al sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio la facoltà di adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impiegati e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere, che potrà tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nell'ambito del dibattito.

Antonio BOCCUZZI (PD) fa notare che il provvedimento in esame, all'articolo 1-bis, comma 21, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, per l'utilizzo delle macchine agricole, l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sia richiesta ai soggetti titolari, da almeno due anni, di una patente A1, B o C1. Considerati i numerosi incidenti che si registrano nel settore dell'agricoltura a causa del ribaltamento delle macchine agricole, ritiene che tale previsione costituisca un passo indietro rispetto agli *standard* di sicurezza assicurati dal decreto legislativo n. 81 del 2008, chiedendo al relatore di valutare, in sede di elaborazione della sua proposta di parere, l'inserimento di una specifica condizione che solleciti le Commissioni di merito ad espungerla dal testo. Fa notare, peraltro, che tale disposizione appare in controtendenza anche rispetto all'accordo sottoscritto il 22 febbraio 2012 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che richiede una specifica abilitazione per la guida di tali macchinari. Osserva, del resto, che è ancora pendente il termine per l'adozione di uno specifico decreto ministeriale in materia, in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada. Auspica, in conclusione, che il perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei costi e degli oneri burocratici a carico delle imprese non si traduca in un abbassamento del livello di sicurezza dei lavoratori, per la cui formazione ritiene non si possa immaginare di realizzare simili risparmi di spesa a vantaggio delle aziende.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nello svolgere, a nome del suo gruppo, talune

considerazioni di merito sul provvedimento, osserva che esso rappresenta, dal punto di vista del metodo, l'ennesima occasione persa, dal momento che, pur a fronte di un testo estremamente complesso e arricchitosi, nel corso dell'esame presso il Senato, di numerose nuove disposizioni, viene imposto alla Camera un *iter* di esame accelerato, che non consentirà un reale approfondimento del contenuto delle disposizioni. Pur sottolineando, quindi, la difficoltà di pronunciarsi in sede consultiva in tempi ristretti su un provvedimento così ampio, fa notare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che il presente decreto-legge prevede incentivi per l'assunzione di lavoratori agricoli che sembrano coincidere con le agevolazioni già previste in passato dal precedente Governo in materia di contrasto alla disoccupazione giovanile. Ricordato, quindi, l'analogo caso degli incentivi previsti dal decreto-legge n. 76 del 2013, fa notare che essi, nonostante le attese dell'allora Ministro Giovannini, sono stati poco utilizzati e paventa il rischio che si sia di fronte all'ennesimo spreco di risorse, che potrebbe non produrre gli effetti auspicati.

Relativamente ad altre parti del provvedimento, pur condividendo talune delle disposizioni in materia ambientale, laddove, ad esempio, sono volte a mitigare il rischio idrogeologico, esprime perplessità sulle norme in materia di fonti rinnovabili, facendo notare che esse rischiano di produrre effetti negativi per tale settore energetico, con pesanti ripercussioni sul versante occupazionale.

Rappresenta che queste questioni saranno oggetto di una proposta alternativa di parere del suo gruppo, che porrà in evidenza i diversi punti critici del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.35.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.**

**Audizione di rappresentanti di Federutility.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo RONDINE, *senior advisor Area lavoro e relazioni istituzionali di Confservizi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Walter RIZZETTO, *presidente*, e la deputata Luisella ALBANELLA (PD).

Carlo RONDINE, *senior advisor Area lavoro e relazioni istituzionali di Confservizi*, replicando, risponde ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti di Federutility per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, sul disegno di legge C. 2568, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela

ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, per il parere alle Commissioni riunite VIII e X.

Fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Aula per la prossima settimana e che le Commissioni di merito hanno chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di domani.

Da, quindi, la parola, al relatore, on. Murer, per lo svolgimento della relazione.

Delia MURER (PD), *relatore*, preannuncia che illustrerà solo le disposizioni che rivestono profili che interessano temi di competenza della Commissione. Ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 intervengono in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese agricole e di istituzione del registro unico dei controlli ispettivi. In particolare, il comma 1 dispone che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati in modo coordinato dagli organi competenti – tenuto conto del Piano na-

zionale integrato pluriennale dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (PNI o MANCP), previsto dall'articolo 41 del Reg. (CE) n. 882/20042 e predisposto dal Ministero della salute, nonché delle Linee guida in materia di controlli, oggetto dell'Intesa tra le regioni, le province autonome e gli enti locali del 24 gennaio 2013 – evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli ed utilizzando i dati contenuti nel registro unico dei controlli ispettivi, istituito dal successivo comma 2. Auspica in proposito che il predetto registro sia di facile consultazione e i dati in esso contenuti siano pienamente accessibili anche da parte dei servizi sanitari.

Rileva che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente del decreto legge presso il Senato, reca una serie di semplificazioni in materia agricola. In particolare il comma 2 reca semplificazioni degli adempimenti sull'igiene degli alimenti, il comma 16 dispone semplificazioni in materia di controlli sanitari e il comma 18 prevede interventi in materia di protezione contro l'introduzione e diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L'articolo 1-*ter* prevede l'istituzione di quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura, includendo aspetti quali il benessere e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

Rammenta che l'articolo 13, commi 1-3 *quinquies* reca procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, nonché per la caratterizzazione dei materiali di riporto. I successivi commi 5 e 6 riguardano la gestione dei rifiuti militari e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate e il comma 9 prevede che la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi di messa in sicurezza del territorio e bonifica di siti inquinati riguarda anche la bonifica dei beni contenenti amianto.

Osserva che l'articolo 22, comma 7-*quinquies*, rappresenta la disposizione di maggior rilievo rispetto alle competenze della Commissione. La norma prevede che per le regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione previste dall'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Pertanto anche tali regioni potranno certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato. Tale misura appare funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario. L'articolo 22-*quinquies* reca misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Ricorda, infine che l'articolo 34, comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni. Invita i colleghi a formulare eventuali rilievi al fine della predisposizione del parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia che l'articolo 3, comma 10, introduce come nuova finalità del Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari l'efficientamento della filiera della produzione e della erogazione. Propone, pertanto, la formulazione di un'osservazione volta a sottolineare che tale nuova previ-

sione non riduca le risorse destinate alle finalità proprie del Fondo, pregiudicando gli interventi rivolti agli indigenti. Osserva inoltre che i compiti di assistenza che in qualche modo sembrano venire affidati all'AGEA devono comunque rientrare nella regia che in questo campo spetta alle istituzioni comunali.

Chiara SCUVERA (PD), apprezzata la previsione recata dall'articolo 13, comma 9, secondo cui la dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) riguarda anche la bonifica dei beni contenenti amianto, manifesta preoccupazione per il fatto che altre disposizioni del provvedimento riducano la disponibilità di risorse dello stesso Fondo.

A titolo esemplificativo ricorda la grave situazione sanitaria dell'area circostante

l'ex Fibronit a Broni in provincia di Pavia. Auspica pertanto l'utilizzo di risorse finanziarie adeguate per la bonifica dei beni contenenti amianto, considerate le gravi patologie da cui sono colpiti i soggetti coinvolti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore biologico AIAB, AssoBio, Ferderbio, FIRAB e IFOAM, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) .....	48
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
AVVERTENZA .....	52

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 luglio 2014.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore biologico AIAB, AssoBio, Ferderbio, FIRAB e IFOAM, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 11.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014 – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore Taricco ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito di carattere generale.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che sembra emergere la possibilità che presso le Commissioni di merito siano apportate modifiche al testo approvato dal Senato, non ancora definite nei dettagli.

Al riguardo, manifesta particolare preoccupazione per la possibilità che vengano soppresse alcune misure di interesse agricolo. Si è pertanto orientato a proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole, senza alcun rilievo, per evidenziare una valutazione complessivamente favorevole del testo in esame e salvaguardare la parte di sua competenza. Nel merito, riconosce che alcune disposizioni, come quelle relative al settore vitivinicolo, richiederebbero una precisazione normativa, che stava approfondendo. Tuttavia, considerato lo scenario che si sta determinando, ritiene preferibile esprimere più chiaramente e sin d'ora l'indirizzo generale della Commissione a sostegno del testo, rinviando alla fase degli emendamenti eventuali interventi correttivi.

Loredana LUPO (M5S) rileva che, contrariamente a quanto si riteneva in precedenza, sembra che vi sia la possibilità concreta di modificare il testo del Senato. Ritiene pertanto più corretto che la Commissione non si esprima sul testo del Senato, che non sarà quello definitivo, ma attenda quello che sarà elaborato dalle Commissioni di merito.

Inoltre, data anche la circostanza che il decreto-legge, benché contenga una parte cospicua di interesse agricolo, non è stato assegnato in sede referente alla Commissione Agricoltura, circostanza che reputa assurda, annuncia che il suo gruppo intende partecipare ai lavori delle Commissioni VIII e X, per seguirne direttamente l'andamento.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che la Commissione può esprimersi sul testo del Senato, che è per ora l'unico assegnato al suo esame, e successivamente anche sul testo che dovesse essere modificato dalle Commissioni di merito.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che le difficoltà emerse nell'esame del provvedimento siano di natura politica e dipendano dal fatto che il Governo ha ritenuto di inserire una pluralità di interventi diversi in un unico decreto-legge, con la conseguenza che la Commissione Agricoltura si trova in una posizione marginale nell'*iter* legis e risulta espropriata delle sue competenze. La Commissione avrebbe invece potuto e dovuto essere investita dell'esame del provvedimento in sede referente, così da poterlo migliorare. Peraltro, tutte le parti politiche risultano vittime di quella scelta politica di fondo, che anche presso il Senato ha comportato l'esclusione di un intervento in via primaria della Commissione Agricoltura.

Ciò premesso, l'apertura ad ulteriori modifiche del decreto-legge alla Camera comporta un'ulteriore difficoltà. Ritiene pertanto preferibile valutare l'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito prima di esprimere un parere. Se invece la maggioranza insiste nel voler deliberare un parere favorevole oggi, il suo gruppo si limiterà ad esprimere un voto contrario.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta sconcerto per la situazione che si sta determinando. Infatti, si era orientato a segnalare un'incongruenza all'articolo 1, commi 1 e 2, che dovrebbero essere riferiti non solo all'impresa agricola, ma anche all'impresa vinicola che non ha una conduzione

agricola in proprio, per evitare ingiustificate discriminazioni. Apprende invece ora che si sta determinando la possibilità che parti importanti del provvedimento che riguardano la materia agricola siano soppresse dal testo. Premesso che è sua regola essere rispettoso delle dinamiche della maggioranza e delle responsabilità del Governo, non può tuttavia che confermare il suo sconcerto per quanto sta accadendo.

Per questi motivi, coglie l'indicazione del relatore per esprimere subito un parere favorevole sul testo trasmesso dal Senato, meglio ancora se accompagnato da una specifica manifestazione di contrarietà all'introduzione di modifiche di tipo soppressivo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda ai colleghi che non il Governo, ma le Presidenze delle Camere provvedono all'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni, sulla base del criterio della prevalenza della materia.

Ricorda peraltro che il lavoro svolto dal Senato è anche il frutto dell'interlocuzione che il suo gruppo ha avuto con l'omologo gruppo dell'altro ramo del Parlamento, al fine di mettere a punto modifiche migliorative del decreto-legge, anche per la prevedibile ipotesi di una ristrettezza dei tempi di esame alla Camera.

Ritiene pertanto utile, a questo punto, licenziare ora con un parere favorevole il testo trasmesso dal Senato, che è l'unico all'esame, riservandosi successivamente una ulteriore valutazione su un eventuale nuovo testo delle Commissioni di merito.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, precisa di aver proposto l'espressione di un parere favorevole « secco », per esprimere l'orientamento prioritario della Commissione a confermare il testo del Senato, fermo restando che, se vi saranno ulteriori elementi, la stessa potrà ritornare nel merito del provvedimento, per esprimere valutazioni più puntuali.

Silvia BENEDETTI (M5S) non comprende la logica della proposta del relatore, anche dal punto di vista dell'econo-

mia dei lavori, che dovrebbe consigliare alla Commissione di non pronunciarsi oggi. Osserva poi che il complessivo modo di operare seguito in relazione al decreto in esame non è conforme alla Costituzione e ha prodotto come effetto, tra l'altro, che la Commissione Agricoltura non è stata investita del suo esame in sede referente.

Paolo RUSSO (FI-PdL) non comprende l'atteggiamento della maggioranza che, da un lato, segnala alcune criticità nelle disposizioni approvate dal Senato, come quelle di interesse del settore vitivinicolo, ma dall'altro si accinge ad esprimere un parere favorevole senza alcun rilievo. Eppure, nel merito, alcune misure richiederebbero una seria valutazione della Commissione come, in particolare, quelle relative alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP.

Ribadisce poi che è stato singolare il modo con il quale è stato costruito il decreto-legge, nel quale sono stati accorpate una pluralità di interventi in materie diverse, con la conseguenza che le parti di competenza della Commissione Agricoltura sono state sottratte al suo esame in sede primaria, come mai accaduto in modo così dirompente. Al riguardo, ritiene che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrebbe ammettere di non aver compreso quello che stava accadendo; altrimenti, bisognerebbe pensare che lo abbia fatto volutamente.

Quanto alle considerazioni dell'onorevole Oliverio, osserva che anche i deputati del suo gruppo hanno lavorato con i colleghi del Senato, ma questo non può legittimare l'attuale pratica di « monocalameralismo alternato ante-riforma », visto che, al momento, il sistema vigente è bicamerale.

Osserva poi che il modo di procedere che è stato seguito non produce risultati di grande qualità, come dimostrato dal fatto che è sorta la necessità di modificare il testo del Senato.

In conclusione, sottolinea che il suo gruppo, per le criticità che presentano nel merito alcune disposizioni, non può aderire ad un parere semplicemente favore-

vole; nel metodo, ribadisce che un rinvio anche solo di un giorno consentirebbe di avere un quadro più chiaro della situazione.

Filippo GALLINELLA (M5S) sottolinea che la Commissione non può esprimere oggi il parere, ma dovrebbe rinviare la pronuncia a domani.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, ribadisce che ha proposto di deliberare oggi stesso un parere favorevole sul testo del Senato allo scopo preciso di esprimere la contrarietà della Commissione alla soppressione delle parti di sua competenza, come sembra si sia tentati di fare. Si tratta di stabilire una priorità, in quanto la rinuncia ad alcuni interventi costituirebbe comunque uno svantaggio per il mondo agricolo, anche se alcuni affinamenti sarebbero utili.

La Commissione può in ogni caso riservarsi di esprimere un parere più articolato anche nella giornata di domani.

Chiara GAGNARLI (M5S) ribadisce che il suo gruppo non può accettare l'espressione di un parere favorevole sulla parte agricola del provvedimento e sottolinea che questo modo di procedere significa precludere all'opposizione la possibilità di formulare rilievi e proposte. Condivide poi le considerazioni del deputato Russo sul bicameralismo.

In conclusione, avverte che il suo gruppo non parteciperà alla votazione, esprimendo rammarico per il fatto che la maggioranza non tiene conto del contributo che lo stesso può offrire.

Luca SANI, *presidente*, pur comprendendo che si è determinata una situazione anomala, anche rispetto alle competenze parlamentari, ribadisce che l'unico testo sul quale la Commissione può esprimersi allo stato è quello ad essa assegnato, ovvero il testo trasmesso dal Senato. Inoltre, fa presente che la Commissione in sede consultiva non può esaminare in quanto tali gli emendamenti presentati

presso le Commissioni di merito, fermo restando che ciascun deputato può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) osserva che non vi sono particolari ragioni di urgenza per concludere l'esame del decreto-legge, che scade il 23 agosto. Ritiene pertanto che, per i tempi limitati finora a disposizione, non vi sono le condizioni per esprimere un parere oggi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea che dai lavori di oggi emerge una nuova forma di parere, il parere « *in itinere* », che segue l'onda degli eventi.

Osserva quindi che la maggioranza sarebbe disponibile ad esprimere un parere più articolato, ma solo se il testo del Senato dovesse essere modificato. A suo giudizio, invece, la Commissione deve valutare le norme al suo esame per quello che le stesse comportano e a prescindere da quello che accadrà nelle Commissioni di merito.

Da questo punto di vista, esprimere un parere favorevole semplice significa chiedere che il testo rimanga immutato, anche se presenta evidenti criticità, come le norme sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP. La sua parte politica, che pure condivide una parte degli interventi contenuti nel provvedimento, vorrebbe invece esprimere un parere più articolato, affinché le Commissioni di merito possano tener conto della valutazione complessiva della Commissione competente per materia e non solo delle sollecitazioni emendative del singolo deputato, che evidentemente non sono la stessa cosa. Rileva poi che, se finora è stato lamentato il deperimento dell'iniziativa legislativa parlamentare, oggi si deve constatare che l'iniziativa del Governo fa sì che delle questioni agricole non si occupino le Commissioni parlamentari

competenti in materia di agricoltura. Ribadisce pertanto che la Commissione Agricoltura non può rinunciare a condurre le sue battaglie, che peraltro vedono tradizionalmente associate maggioranza e opposizione, per affidarsi all'azione dei singoli deputati.

Mario CATANIA (SCpI), pur rispettando le considerazioni del deputato Russo, ribadisce di considerare prevalente l'orientamento indicato dal relatore, ritenendo prioritari gli interessi dell'agricoltura. Annuncia pertanto che voterà a favore del parere favorevole proposto.

Federico FAUTTILLI (PI) rileva che dal dibattito è emerso con chiarezza il rischio che alcune misure di interesse dell'agricoltura possano essere soppresse dal testo approvato dal Senato. Un parere favorevole su tale testo mira pertanto ad evitare tale rischio.

Per quanto riguarda altre questioni relative al merito di singole disposizioni, ritiene che potrebbero essere affrontate in sede di emendamenti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore e sul provvedimento nel suo complesso, che consentirà il rilancio del settore agroalimentare. Al riguardo, sottolinea che finalmente si registra un'iniziativa del Governo di rilievo per il settore agricolo.

Quanto alle considerazioni del collega Russo, premesso che ciascun deputato può

presentare emendamenti presso le Commissioni di merito, non comprende perché egli, che pure si è dichiarato favorevole ad alcune misure, ritenga poi di esprimere un voto contrario o di non partecipare al voto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, manifestando apprezzamento per le conclusioni del relatore e anche per molte considerazioni formulate nel dibattito, in particolare dal collega Russo, ricorda che il provvedimento interviene su temi sui quali la Commissione è da lungo tempo impegnata, come la semplificazione burocratica e i controlli. Esso costituisce quindi un'occasione che va colta, indipendentemente dalla possibilità di averlo potuto esaminare in sede primaria, in quanto utile e necessaria. Osserva infine che eventuali correttivi potranno essere apportati anche nel successivo esame in Assemblea.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 54

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del professor Gianfranco Viesti, ordinario di Economia applicata nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bari (*Svolgimento e conclusione*) ..... 55

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

Chiara SCUVERA (PD) intende acquisire alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 13 del provvedimento, che prevedono l'utilizzo di fondi europei per interventi di bonifica, che appaiono limitati a siti contaminati ad uso militare. Si chiede al riguardo per quale motivo non siano prese in considerazione anche altre tipologie di siti. Fa riferimento, a titolo di esempio, all'area dismessa ex Fibronit di Broni, in provincia di Pavia, che è dal 2002 sito di interesse nazionale (Sin) e che attende da 20 anni un intervento di bonifica, essendo stata, ad oggi, unicamente messa in sicurezza. Si tratta, lo ricorda, dell'area italiana che registra il più alto tasso di mesotelioma.

Nel momento in cui si parla di competitività, di rimettere in moto l'economia e i territori, di rendere attrattive aree del Paese, ci si chiede perché queste misure non riguardino anche altri siti oltre a quelli militari.

Ritiene utile un approfondimento sul punto, anche al fine della formulazione di una eventuale osservazione nel parere.

Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea l'eterogeneità del provvedimento e le inadeguate modalità di esame, che non ne consentono, dati i tempi eccessivamente compressi, una istruttoria sufficientemente approfondita.

Si limita a richiamare alcuni aspetti che appaiono problematici, quali i fondi per bonifiche di siti militari, l'introduzione di soglie più tolleranti relativamente ai limiti di inquinamento, l'usuale ricorso all'incenerimento dei rifiuti, di cui all'articolo 14, in contrasto con le disposizioni europee che invitano alla prevenzione e al riciclo.

Preannuncia pertanto il parere contrario del M5S sul decreto-legge.

Paolo TANCREDI, *presidente*, condivide le difficoltà di lavoro evidenziate dal collega ed esprime alcune riserve anche sul contenuto del provvedimento, che potrebbero motivare una sua astensione sulla proposta di parere.

Sottolinea quindi l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, situazione che si è aggravata a seguito dell'esame parlamentare presso il Senato, che ha determinato un enorme ampliamento dell'articolato. Rileva peraltro una sovrapposizione di norme con disposizioni già contenute in altri provvedimenti all'esame del Parlamento.

Con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Scuvera, evidenzia che l'articolo 13 introduce nel Codice dell'ambiente una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari, che si affianca alle disposizioni ivi già previste in materia di bonifica dei siti ad uso commerciale ed industriale. Ritiene in ogni caso possibile, ove la relatrice concordi, inserire nella proposta di parere un richiamo all'annoso problema delle emergenze ambientali, purtroppo numerose in Italia.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia l'onorevole Tancredi per i chiarimenti forniti e

sottolinea l'importanza di evidenziare nel parere il carattere prioritario della bonifica dei siti di interesse nazionale che attendono da anni un intervento, quale è quello che ha citato e che peraltro è collocato nei pressi di un centro abitato. Ciò anche al fine di attribuire maggiore efficacia all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea.

Tea ALBINI (PD) sottolinea l'eterogeneità dei contenuti del provvedimento, che interviene, tra l'altro, anche in tema di caccia. Rileva in proposito, con riferimento all'articolo 16, e alla questione degli uccelli da richiamo, che – indipendentemente dalla necessità di risolvere il contenzioso europeo – le misure proposte investono ambiti di intervento specifico delle regioni e ritiene pertanto necessario evidenziare nel parere l'opportunità di una armonizzazione dei diversi interventi normativi; si corre altrimenti il rischio di determinare discordanze tra la normativa recata dal provvedimento e i regolamenti e le disposizioni degli enti territoriali.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Sull'attuazione e l'efficacia  
delle politiche UE in Italia.**

**Audizione del professor Gianfranco Viesti, ordinario  
di Economia applicata nella facoltà di Scienze po-  
litiche dell'Università di Bari.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo TANCREDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il professor Gianfranco VIESTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rocco BUTTIGLIONE (PI), Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) e Paolo TANCREDI, *presidente*.

Il professor Gianfranco VIESTI, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ringrazia il professor Viesti per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ..... 56

*Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.**

Il Comitato procede all'audizione dell'onorevole Antonello Soro, presidente del-

l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai deputati TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI) e dal senatore MARTON (M5S).

**La seduta termina alle 16.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 7) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
SEDE REFERENTE:	
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16

### II Giustizia

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario.	
Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, e Carlo Piergallini, Ordinario di diritto penale presso l'Università di Macerata ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano. Audizione di rappresentanti di Federutility ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	44

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore biologico AIAB, AssoBio, Ferderbio, FIRAB e IFOAM, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) .....	48
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
AVVERTENZA .....	52

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del professor Gianfranco Viesti, ordinario di Economia applicata nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bari (*Svolgimento e conclusione*) ..... 55

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ..... 56

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



\*17SMC0002820\*